



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 29

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 gennaio 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5 ^a (Programmazione economica, bilancio):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 5
1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):	
<i>Plenaria</i>	» 24

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 26
2 ^a - Giustizia:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	» 31
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	» 32
<i>Plenaria</i>	» 32
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	» 45
<i>Plenaria</i>	» 45
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	Pag. 61
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:	
<i>Plenaria</i>	» 62
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	» 68
<i>Plenaria</i>	» 69
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i>	» 103

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	Pag. 106
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 107
<i>Plenaria (3^a pomeridiana)</i>	» 107

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Martedì 10 gennaio 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore per la Commissione affari costituzionali, riferisce sul provvedimento in titolo.

Il decreto-legge si compone di 24 articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni di proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni. In particolare, l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera *b*), reca una duplice proroga al 31 dicembre 2023 in ordine a talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La lettera *a*) del comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da

parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2013-2021.

L’articolo 1, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il comma 4 rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine entro il quale è autorizzata, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di 102 unità di personale; proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno autorizzate dalla legge di bilancio 2019; fissa al 31 dicembre 2023 il termine per l’espletamento delle procedure concorsuali e per l’assunzione di un contingente di personale fino a 20 unità, a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente di seconda fascia, presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 1, comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può assumere a tempo indeterminato trenta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall’attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d’impresa.

Il comma 6 dell’articolo 1 prevede, alla lettera *a*), la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera *b*), il differimento dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

L’articolo 1, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali in essere che il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), sono stati autorizzati a bandire dall’articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 1 del 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale.

Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

L’articolo 1, comma 9, differisce al triennio 2022-2024 il termine per l’assunzione, da parte del Ministero della difesa, di un contingente di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all’area

III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, per arsenali e stabilimenti militari.

L'articolo 1, comma 10, proroga per il triennio 2022-2024, l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa, prevista originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il 2021.

Il comma 11 proroga al 2024 il termine entro cui il Ministero della difesa può procedere alle assunzioni di personale per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale dell'Arsenale militare di Taranto.

Il comma 12 proroga all'anno 2023 il termine, attualmente fissato per l'anno 2022, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 13 proroga fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. La norma, inoltre, estende al 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni tributarie (100).

Il comma 14 proroga dal 2022 al 2023 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il comma 15 consente l'espletamento fino al 31 dicembre 2022 di alcune procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno.

Il comma 16 posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021. Il successivo comma 17 consente al medesimo ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali riguardanti 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 18 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo entro cui il Ministero della cultura, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) *ex art.* 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fino al 15 per cento del totale, anziché fino al 10 per cento.

Il comma 19 dell'articolo 1 proroga, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato, al fine della possibilità di stabilizzazione presso la relativa pubblica amministrazione, deve aver maturato o maturare, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 20 stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l'inconferibilità di incarichi di livello regionale (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013) con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi (anch'essa) i 15.000 abitanti. L'inconferibilità che non trova applicazione riguarda l'assunzione nella medesima regione, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

L'articolo 1, comma 21, estende all'anno 2023 un'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno. Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi ai progetti previsti dal PNRR.

Il comma 22 posticipa al 31 marzo 2023 il termine dell'autorizzazione per la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio.

L'articolo 2 reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

L'articolo 2, comma 2, lettera *a*), proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. La lettera *b*) del medesimo comma abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2023, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito. La lettera *c*) estende all'anno 2023 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure di cui alla lettera *c*).

L'articolo 2, comma 3, proroga fino al 30 giugno 2023 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 4 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

L'articolo 2, commi 5 e 6, proroga fino al 31 dicembre 2023 l'esonero per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

L'articolo 2, commi 7 e 8, consente di utilizzare anche per l'anno 2023 lo stanziamento finalizzato ad erogare un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

L'articolo 3 reca disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, proroga al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta.

L'articolo 3, comma 2, proroga, anche per il 2023, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Il comma 3 proroga al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

L'articolo 3, comma 4, proroga per l'anno 2023 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per

locazioni passive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'articolo 3, comma 6, differisce di un anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022 riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione – a regime – dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dal 1° gennaio 2028. La disposizione prevede di conseguenza che nel periodo transitorio, prorogato di un anno, la graduale riduzione dell'abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari comporti la cessazione dell'incarico al compimento dei 74, 73, 72, 71 anni.

L'articolo 3, comma 7, proroga al 30 giugno 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, prevedendo l'apposita copertura finanziaria.

L'articolo 3, comma 8, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

L'articolo 3, comma 9, proroga l'estensione alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di «sterilizzazione» prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020.

L'articolo 3, comma 10, differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività.

L'articolo 4 reca disposizioni di proroga di termini in materia di salute.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, estende anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2024 il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, organi deputati alla liquidazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri).

L'articolo 4, al comma 3, stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al recluta-

mento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il comma 4, lettera *a*), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022.

Il comma 5 dell'articolo 4 in esame estende al quadriennio 2020-2023 la disciplina transitoria che prevedeva la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022.

L'articolo 4, al comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

L'articolo 4, commi 7 e 8, estende a ciascun anno del biennio 2023-2024 l'accantonamento di risorse, pari a 38,5 milioni di euro a valere sul Fondo sanitario nazionale, in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS e centri di riferimento nazionali, con attività prevalente nell'ambito della ricerca, assistenza e cura relativamente al miglioramento dell'erogazione dei LEA.

L'articolo 5 reca disposizioni di proroga di termini in materia di istruzione e merito.

In particolare, il comma 1 proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all'articolo 58, comma 5-*septies*, del D.L. 69/2013, nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.

L'articolo 5, comma 2, proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR, M4.C1, investimento 1.1.

Il comma 3 proroga dall'anno 2022 all'anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, in luogo degli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24.

L'articolo 5, comma 4, estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022.

L'articolo 5, comma 5, proroga il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio, rispettivamente, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido.

L'articolo 5, comma 6, dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, devono essere definite, da un lato, idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, dall'altro lato, scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Il comma 7 dell'articolo 5 reca una norma di proroga, per l'anno 2023, con esclusivo riferimento alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, dell'applicazione di una disciplina transitoria in materia di procedure selettive di progressione.

Il comma 8 proroga all'anno scolastico 2023/2024 la possibilità di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Il comma 9 proroga all'anno scolastico 2023/2024 la facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall'anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009 con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

L'articolo 5, comma 10, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

L'articolo 5, comma 11, ripropone e proroga all'anno scolastico 2022/2023, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d'istruzione, la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

L'articolo 6 reca disposizioni di proroga di termini in materia di università e ricerca.

In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022.

L'articolo 6, comma 2, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.

Il comma 3 estende dall'anno accademico 2022-2023 al 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette «143».

L'articolo 6, comma 4, lettera *a*), proroga dall'anno accademico 2023/2024 all'anno accademico 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera *b*) differisce (dall'anno accademico 2023/2024) all'anno accademico 2024/2025 talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento.

L'articolo 6, comma 5, proroga (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023 il termine per l'emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

L'articolo 6, al comma 6, proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all'attivazione e al funzionamento di una tecnostuttura del Ministero dell'università e della ricerca finalizzata al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario).

Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il MUR è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo MUR.

L'articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023.

L'articolo 7 reca disposizioni di proroga di termini in materia di cultura.

In particolare, l'articolo 7, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse, consentendo inoltre la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati, oltre il termine, precedentemente previsto, del 31 dicembre 2023.

Il comma 2 posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate.

L'articolo 7, comma 3, lettera *a*), posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La lettera *b*) introduce una specifica disposizione che autorizza, per il 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato.

L'articolo 7, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7, comma 6, lettera *a*), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della relativa struttura di supporto. La lettera *b*) estende al 2023 l'autorizzazione di spesa per far fronte all'integrazione del contingente di esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, precedentemente prevista nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere delle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei.

L'articolo 8 reca disposizioni di proroga di termini in materia di giustizia.

In particolare, i commi da 1 a 4 prorogano al 31 dicembre 2023 la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1), la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 2), la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 3), il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (comma 4).

I commi 5 e 6 prorogano al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio.

L'articolo 8, comma 8, reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva.

Il comma 9 proroga sino al 28 febbraio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico in materia di spese di giustizia.

Il comma 10 dell'articolo 8 prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell'arretrato.

L'articolo 9 reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, l'articolo 9, comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità fino al 2018 (lettera *a*) e proroga fino al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati (lettera *b*)).

L'articolo 9, comma 2, proroga per il 2023 la procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari il cui ingresso in Italia è regolato annualmente da appositi decreti (decreti flussi).

Il comma 3 dell'articolo 9 modifica alcuni termini temporali concernenti l'adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.

Il comma 4 dell'articolo 9 è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo in cui tali organizzazioni continuano dunque ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

L'articolo 9, comma 5, prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, nel limite di

spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023; inoltre, la prestazione integrativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria può essere rimborsata dall'INPS all'impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

L'articolo 10 reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il comma 1 interviene al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 operi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 10, comma 2, proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per la conclusione delle procedure di finanza di progetto previste per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena.

L'articolo 10, comma 4, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, differisce al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali).

L'articolo 10, comma 5, proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già prevista per il triennio 2020-2022, di estendere dall'8 al 12 la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in servizio del Ministero per le attività di vigilanza sui concessionari e di monitoraggio delle opere pubbliche.

Il comma 6 inerte ai trasporti eccezionali e differisce al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto MIT 28 luglio 2022 n. 242.

Il comma 7 proroga al 30 giugno 2023 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.

Il comma 8 proroga l'applicabilità fino al 30 settembre 2023 della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020, estendendo la relativa normativa anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Il comma 9 fissa il termine dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

L'articolo 10, comma 11, differisce al 31 gennaio 2023 l'obbligo dei gestori dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como di versare gli utili di gestione all'entrata dello Stato.

L'articolo 11 reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, il comma 1, differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l'anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

L'articolo 11, comma 2, reca proroghe in materia di assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali in posizioni di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II, posizione economica F2 presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 3, invece, prevede una proroga in materia di assunzione di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica presso il medesimo Ministero.

L'articolo 11, comma 4, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani.

L'articolo 11, comma 5, proroga di un anno il termine, previsto dall'art. 17-*bis* del D.L. 152/2021, per la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale.

L'articolo 11, comma 6, proroga una serie di termini relativi all'elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale, in particolare dei piani di azione per la gestione dell'inquinamento acustico, in linea con le nuove scadenze previste dall'UE.

Il comma 7, in riferimento agli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, proroga al 30 giugno 2024 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, al fine di escluderne il definanziamento.

L'articolo 11, comma 8, proroga fino al 30 giugno 2023, la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.

L'articolo 12 reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In particolare, il comma 1 consente, fino al 31 dicembre 2023, di scomputare i costi di completamento della liquidazione di Alitalia S.p.A. dai proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria, i quali ultimi sono destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.

L'articolo 12, comma 2, posticipa al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto nazionale di servizio della RAI con il Ministero competente.

Il comma 3 estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziata per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (cosiddetto *ecobonus*).

L'articolo 12, comma 4, proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la regione siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale.

L'articolo 12, ai commi 5 e 6, prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* predisponga, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale.

L'articolo 13 reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale.

In particolare, il comma 1, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2024, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

L'articolo 13, ai commi 2 e 3, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine di operatività delle misure di intervento straordinario del Fondo Legge n. 394/1981 a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo ucraino.

Il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche.

Il comma 5 proroga per tutto il 2023 la previsione che rialloca al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le somme (non ancora spese) che il nostro Paese aveva versato fino al per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, finalità non più attuale dopo la conclusione della presenza internazionale.

L'articolo 14 reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa.

In particolare, il comma 1 proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge n. 71 del 2022.

L'articolo 15 reca disposizioni di proroga di termini in materia di agricoltura.

In particolare, il comma 1 proroga di un anno ossia fino al 31 dicembre 2023, il termine previsto dalla disciplina vigente in materia di prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo privi di elementi inquinanti o nocivi.

L'articolo 15, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente.

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica.

L'articolo 16 reca disposizioni di proroga di termini in materia di sport.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 16 differisce (lettere *a*) e *c*) dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo e, di conseguenza, opera (lettera *b*)) un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme in oggetto. Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale).

L'articolo 16, comma 3, proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 30 giugno 2023.

L'articolo 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.

L'articolo 16, comma 5, autorizza, ad alcune condizioni, la società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite per il pagamento di un'indennità connessa all'emergenza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi.

L'articolo 17 reca disposizioni di proroga di termini in materia di editoria.

In particolare, proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (comma 1). Reca, inoltre, una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti a venire (commi da 2 a 5).

L'articolo 18 reca disposizioni di proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 18 introduce alcune modifiche alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa.

L'articolo 18, comma 2, prevede l'avvicendamento, dal 1° gennaio 2023, del Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina.

L'articolo 19 reca disposizioni di proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania.

In particolare, l'articolo proroga, in primo luogo, al 31 dicembre 2023 il termine per la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati» (comma 1); in secondo luogo, si posticipa di tre anni, cioè fino al 31 dicembre 2025, il termine (che diversamente sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022) per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania del 2009 (comma 2). Si specifica che dall'attuazione dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

L'articolo 20 reca proroga di termini in materia di politiche per il mare.

In particolare, proroga dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine relativo all'invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare.

L'articolo 21 reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza.

In particolare, l'articolo 21, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS).

L'articolo 21, comma 2, proroga al 31 gennaio 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

L'articolo 22 reca disposizioni di ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19.

In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Viene inoltre

prorogato il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

Il comma 2 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche.

Infine, l'articolo 23 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

Ai sensi dell'articolo 24 il decreto-legge è vigente dal 30 dicembre 2022.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia, infine, al *Dossier* n. 35 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il correlatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) si rimette alle considerazioni del presidente Balboni.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) segnala che già diverse associazioni hanno richiesto di essere audite, tra cui quelle di rappresentanza del personale infermieristico.

Il PRESIDENTE, pur assicurando l'intenzione di svolgere un confronto quanto più possibile ampio, sottolinea la necessità di approvare il provvedimento in tempo utile per consentire all'altro ramo del Parlamento di esaminarlo con la necessaria ponderazione, lasciando impregiudicata la possibilità di una eventuale terza lettura. Poiché il decreto-legge è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 29 dicembre, è opportuno licenziarlo in sede referente entro il 27 gennaio, in modo che l'Assemblea possa approvarlo, in prima lettura, entro il 3 febbraio.

Nell'esprimere l'auspicio che sia possibile fissare un calendario dei lavori in modo condiviso, anche a nome del presidente Calandrini propone di invitare i soggetti da audire a trasmettere alle Commissioni riunite contributi scritti. Nel caso che invece sia ritenuta irrinunciabile un'audizione in presenza, questa potrebbe svolgersi già questa settimana.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene che ci sia il tempo sufficiente per svolgere le audizioni in presenza.

Il PRESIDENTE sottolinea che, trattandosi di un provvedimento di proroga di termini legislativi, le questioni di merito sono già state approfondite in occasione dell'approvazione delle relative disposizioni legislative.

Pertanto, si potrebbe fissare per mercoledì 18 gennaio il termine entro cui proporre l'elenco dei soggetti da audire e, in base al loro numero com-

plessivo, decidere come procedere, valutando eventualmente di convocare gli auditi già per giovedì 12 gennaio o venerdì 13 e consentendo di inviare i contributi scritti fino a lunedì 16 gennaio. In ogni caso, ritiene preferibile evitare di rinviare le audizioni a martedì 17, per non far slittare eccessivamente il termine per la presentazione di emendamenti.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) ritiene che la proposta sia assolutamente non condivisibile. A suo avviso, si potrebbe dedicare tutta la giornata di martedì 17 allo svolgimento di audizioni, se non si vuole trasformare tale adempimento in una mera formalità.

Il correlatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) ritiene che si potrebbe anticipare il termine per la presentazione dei nominativi degli auditi, in modo da svolgere le audizioni in presenza nella giornata di giovedì 12, con eventuale prosecuzione da remoto anche venerdì 13.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ritiene che lo svolgimento delle audizioni martedì 17 gennaio sia compatibile con il cronoprogramma indicato dal Presidente, secondo cui le Commissioni riunite dovrebbero completare il loro lavoro entro il 27 gennaio. Auspica che vi sia la disponibilità a individuare una soluzione condivisa.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) sottolinea che il personale sanitario, a causa dei turni lavorativi in ospedale, avrebbe difficoltà a partecipare alle audizioni con un preavviso così esiguo. Per lasciare sufficiente margine di tempo alle audizioni, senza comprimere la discussione presso l'altro ramo del Parlamento, si potrebbe svolgerle in seduta congiunta con le Commissioni omologhe della Camera dei deputati, in modo che si possa evitare questo adempimento in seconda lettura. A suo avviso, le audizioni si potrebbero svolgere lunedì 16 o martedì 17 gennaio.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene che lo svolgimento delle audizioni non dovrebbe risolversi in una limitazione dei tempi per la predisposizione degli emendamenti. A suo avviso, quindi, sarebbe preferibile la soluzione proposta dal Presidente.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Lombardo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene preferibile svolgere le audizioni martedì 17 gennaio, eventualmente in seduta congiunta con le omologhe Commissioni dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) ritiene preferibile lasciare un ampio margine per l'esame degli emendamenti, svolgendo le audizioni nel più breve tempo possibile, anche nella giornata di giovedì 12 gennaio.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno contenere in uno o due per Gruppo il numero degli auditi da proporre.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) replica che sarebbe preferibile prevedere un numero più ampio, lasciando poi alla Presidenza la facoltà di effettuare una selezione, soprattutto nel caso che i medesimi nominativi siano proposti da più Gruppi.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito, propone di fissare per le ore 18 di domani, mercoledì 11 gennaio, il termine entro cui i Gruppi e i Senatori sono invitati ad indicare i soggetti da audire.

Propone altresì di svolgere le audizioni in presenza lunedì 16 gennaio, a partire dalle ore 15. Entro il medesimo termine potranno essere trasmessi eventuali contributi scritti.

Infine, propone di fissare per le ore 12 di giovedì 19 gennaio 2023 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 10 gennaio 2023

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

ZAFFINI

indi del Presidente della 1^a Commissione

BALBONI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla WebTV4 e YouTube4 e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione sulle linee programmatiche

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 6 dicembre.

Il presidente ZAFFINI dà la parola al ministro ZANGRILLO, il quale replica ai senatori intervenuti nella precedente seduta.

Dopo un richiamo del presidente BALBONI, il ministro ZANGRILLO prosegue il proprio intervento.

Il presidente ZAFFINI dichiara infine conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,05.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 10 gennaio 2023

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) dà conto del disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, propone di esprimere parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 203 e 367, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 57 e 417 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 dicembre 2022.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge n. 57, a prima firma del senatore Astorre, che si compone di tre articoli e reca alcune modifiche alla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta «legge Delrio»).

L'articolo 1 abroga i commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e dispone che il presidente e i consiglieri della Provincia siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 2 stabilisce che il sindaco e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto per le Province. Conseguentemente, prevede l'abrogazione dei commi 19 e 22 e da 25 a 39 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

Infine, l'articolo 3, al comma 1, disciplina l'indennità di carica per il presidente della Provincia, prevedendo che tale indennità che non possa essere superiore a quella del sindaco del Comune capoluogo. Al successivo comma 2, si stabilisce, per i consiglieri provinciali e metropolitani, il diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio e delle commissioni, specificando che in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente o sindaco metropolitano.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 417, a prima firma della senatrice Ronzulli, che si compone di undici articoli.

L'articolo 1 reintroduce la modalità di elezione diretta a suffragio universale del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali, con-

templata agli articoli 74 e 75 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 2 dispone l'elezione a suffragio universale e diretto dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, applicando il sistema elettorale previsto per le Province.

L'articolo 3, intervenendo sul vigente articolo 72 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispone in ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti validi, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi, e di sopprimere, dunque, il turno di ballottaggio.

In caso di parità di voti validi tra due candidati, si proclama eletto colui che risulti collegato con la lista o con il gruppo di liste per il consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità anche di tale cifra elettorale, prevarrà il candidato più anziano per età.

L'articolo 4 reca una delega al Governo per la determinazione delle caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle Province.

Per la precisione, ai fini di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 116 per le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo è delegato ad adottare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza unificata, per la determinazione delle caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle Province, secondo le proposte avanzate dalle Regioni, previo accordo con i consigli delle autonomie locali.

Sono quindi indicati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, nonché la procedura di adozione dei decreti delegati.

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione delle competenze delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Vengono poi indicati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e la procedura di adozione dei decreti delegati.

L'articolo 6 reca, invece, l'elenco dettagliato delle funzioni fondamentali delle Province, ferme restando le funzioni programmazione e coordinamento delle Regioni.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare – attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione – l'autonomia finanziaria delle Province. Segue, poi, l'elenco dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e la procedura di adozione dei decreti delegati.

L'articolo 8 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno – da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge – per la disciplina delle modalità di rinnovo dei consigli e dei presidenti delle Pro-

vince, prevedendo che le elezioni si svolgano in concomitanza con il primo turno di elezioni amministrative.

L'articolo 9 reca l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta «legge Delrio»).

L'articolo 10 reca la clausola di salvaguardia in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 11 dispone, infine, che – in sede di prima applicazione – il mandato degli organi di governo delle Province sia prorogato fino al giorno delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

In conclusione, rilevato che il contenuto dei disegni di legge nn. 57 e 417 è in parte analogo a quello dei disegni di legge n. 203 e 367, già all'esame della Commissione, propone che i due ulteriori disegni di legge siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge, sul medesimo argomento, da parte del Gruppo di Italia Viva.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) anticipa che probabilmente anche il Movimento 5 Stelle depositerà un proprio testo.

Il PRESIDENTE precisa che, non appena saranno assegnati gli ulteriori disegni di legge, si valuterà la possibilità di esaminarli congiuntamente.

Avverte che il Servizio Studi ha predisposto una Nota di approfondimento sul tema del ballottaggio nell'elezione diretta dei sindaci nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, nella quale emergono alcuni aspetti interessanti. In particolare, è meritevole di attenzione l'anomalia per cui, in alcuni casi, il sindaco eletto riceve un numero assoluto di voti minore di quelli ottenuti dall'altro candidato in vantaggio nel primo turno.

Ricorda, quindi, che si era convenuto di fissare una scadenza ravvicinata per l'indicazione dei soggetti da audire, contenendone quanto più possibile il numero.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) auspica che sia dedicato un tempo adeguato allo svolgimento delle audizioni, in quanto tale strumento non ha un intento dilatorio, ma è utile per acquisire informazioni e spunti di riflessione per approfondire l'argomento in esame. Del resto, la questione non sembra avere carattere prioritario tra i problemi da affrontare con più urgenza.

Il PRESIDENTE assicura che il confronto non sarà limitato in alcun modo. Se il numero degli auditi proposti dovesse essere elevato, si potrà valutare se richiedere ad alcuni di loro di inviare un contributo scritto.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che il tema in oggetto è comunque una delle questioni che il Governo intende affrontare prioritariamente, anche perché intercetta la riforma del Testo unico degli enti locali.

Rende noto che, a questo proposito, il Ministro dell'interno ha costituito un gruppo di lavoro tra i Ministeri coinvolti, dovendosi anche prevedere la copertura finanziaria del provvedimento, per esempio in riferimento al ripristino dell'indennità di carica per il presidente della Provincia.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni del Presidente, sottolineando che sono già ampliamenti noti gli effetti della disciplina che si intende approvare, trattandosi di ripristinare il sistema elettorale precedente alla legge n. 56 del 2014. Del resto, quella modifica preludeva alla soppressione dell'ente Provincia, non più avvenuta.

Auspica pertanto che si proceda all'esame dei disegni di legge in titolo in tempi brevi, anche per dare certezze agli amministratori locali circa la volontà del Parlamento di approvare effettivamente la riforma annunciata. A tal fine, ritiene che le audizioni possano svolgersi in uno o due giorni al massimo. A suo avviso, l'unico aspetto da approfondire è solo quello relativo alla scelta del sistema elettorale.

Il senatore LISEI (*FdI*) concorda con l'impostazione proposta dal Presidente. Del resto, i testi in esame non si discostano eccessivamente l'uno dall'altro, per cui le questioni da approfondire sono circoscritte. Ricorda che si era già convenuto di proporre un nominativo per Gruppo, fatta salva la possibilità di acquisire ulteriori contributi scritti.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene opportuno dedicare un tempo adeguato allo svolgimento delle audizioni, non essendoci alcun intento dilatorio nella richiesta di effettuare i necessari approfondimenti. Per esempio, è indispensabile una quantificazione asseverata dei costi, di cui eventualmente potrebbero farsi carico i Servizi di documentazione del Senato, che la riforma comporterà.

Il sottosegretario Wanda FERRO informa che il Ministero dell'interno ha già predisposto una nota, che sarà resa disponibile non appena saranno concluse alcune verifiche, secondo la quale risulterebbe un onere complessivo di circa 223 milioni.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine entro cui proporre i soggetti da audire per le ore 15 di giovedì 12 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)**

Martedì 10 gennaio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 10 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 14,20

Sospensioni dalle ore 11,20 alle ore 11,45
e dalle ore 13,20 alle ore 13,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI MEDIASET, CONFINDUSTRIA RADIODIOTELEVISIONI, GOOGLE ITALIA, RAI, DELL'ESPERTO MARCO BELTRANDI, DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA, DI AERANTI-CORRALLO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE STAMPA ONLINE, DI AUDIWEB, AUDITEL, DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DI AUDIPRESS E DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COM(2022) 457 (QUADRO COMUNE PER I SERVIZI DI MEDIA NELL'AMBITO DEL MERCATO INTERNO)

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione su testo e su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo e presenta un nuovo schema di parere sul testo e sugli emendamenti.

Dopo aver richiamato i contenuti del disegno di legge, propone di evidenziare alcune osservazioni. In particolare, in riferimento all'obbligo di cui all'articolo 1 del decreto-legge, in capo alle imprese di raffinazione, di garantire anche il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire un richiamo alla necessità di assicurare comunque il rispetto della normativa europea in materia di tutela dell'ambiente e della salute umana.

Inoltre, in riferimento all'articolo 2, applicabile alle imprese di ogni settore strategico soggette alla normativa sul *golden power*, e in qualunque momento temporale futuro, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di operare l'intervento normativo in forma di novella al decreto-legge n. 21 del 2012, in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti, in riferimento all'emendamento 1.10, che consente al Governo di porre il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di un'impresa, che incida sulla titolarità, sul controllo o sulla disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica nel settore della raffinazione degli idrocarburi, propone di invitare a valutare l'opportunità di specificare che ciò avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) evidenzia che l'articolo 1 del decreto-legge sembrerebbe superato, dal momento che è stata preannunciata la vendita dello stabilimento interessato dalla norma. Chiede pertanto il voto per parti separate e preannuncia la propria posizione non ostativa sull'articolo 2 del provvedimento.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di approfondire le implicazioni sulle disposizioni del decreto derivanti dall'accordo di vendita di Isab, con sede a Priolo, di proprietà di Litasco controllata da Lukoil. Chiede, inoltre, di approfondire gli aspetti di compatibilità europea di due emendamenti

che prevedono la prosecuzione, a determinate condizioni ambientali e di salute, delle attività del depuratore della società IAS di Priolo, sottoposto a sequestro per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) osserva che, allo stato attuale, la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul testo del provvedimento così come è stato assegnato e sui relativi emendamenti, ma si rende disponibile a svolgere un ulteriore approfondimento sugli aspetti sollevati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 12)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/1057, di modifica della normativa europea in materia di distacco dei lavoratori, al fine di stabilire norme specifiche nel settore del trasporto su strada e per il coordinamento tra gli Stati membri sui controlli nel settore.

Ricorda che lo schema di decreto prevede modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, di attuazione della direttiva 2014/67/UE sul distacco dei lavoratori, e al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, di attuazione della direttiva 2006/22/CE in materia di tutela sociale per i trasportatori su strada.

Ricorda inoltre che, in materia, risultano aperte la procedura di infrazione n. 2022/0231, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 in attuazione, e la procedura di infrazione n. 2021/2059, per non corretto recepimento della direttiva 2014/67/UE sul distacco dei lavoratori.

Propone quindi di esprimere osservazioni non ostative.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (n. 16)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2021/338 attraverso modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico della finanza) e ricorda che, per il tardivo recepimento della direttiva, entro il termine del 28 novembre 2021, è stata aperta la procedura di infrazione n. 2022/0109.

Propone quindi di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia l'opportunità di richiamare nel testo del decreto legislativo il rinvio alla regolamentazione della Consob per il recepimento di alcune disposizioni e di inserire nel testo legislativo le disposizioni sulla definizione di «cambiamento di strumenti finanziari» e sulla consulenza in materia di investimenti che comporta cambiamenti di strumenti finanziari.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, di rifusione (sostituzione con modifiche) della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Lo schema è stato predisposto in forza della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) e nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 21 della stessa legge.

Il Relatore ricorda che la direttiva 98/83/CE, del 1998, contiene il quadro giuridico finalizzato a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle acque. Tale quadro normativo è stato modificato, da ultimo, nel 2015, con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha introdotto l'approccio basato sul rischio.

Il processo di revisione del quadro normativo sulla qualità delle acque è stato avviato a partire dall'iniziativa dei cittadini «Right2Water» (diritto all'acqua), del 10 maggio 2012, sottoscritta da 1,9 milioni di cittadini europei, in cui si invitava la Commissione europea a stabilire l'obbligo per gli Stati membri di assicurare il diritto universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari a tutti i cittadini, e la loro fornitura in quanto servizi pubblici fondamentali. Ne è seguita una consultazione pubblica e una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) sulla vigente direttiva 98/83/CE.

La nuova direttiva (UE) 2020/2184, che deve essere recepita entro il termine del 12 gennaio 2023, provvede a migliorare l'accesso universale alle acque destinate al consumo umano nell'Unione, con una serie di aggiornamenti e miglioramenti alla normativa vigente, concernenti: 1) l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, 2) lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, 3) la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, 4) le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e le implicazioni di tali disparità per la salute umana, e 5) le eccessive perdite di acqua (tra il 10 e il 40 per cento in Europa), per la scarsa manutenzione delle infrastrutture idriche. La normativa mantiene l'approccio di armonizzazione minima, consentendo agli Stati membri di adottare norme o valori più rigorosi.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 26 articoli ed è destinato a sostituire il vigente decreto legislativo n. 31 del 2001 di attuazione della direttiva 98/83/CE.

Gli articoli 1, 2 e 3 dettano, in linea con la direttiva, gli obiettivi, le definizioni e l'ambito di applicazione della normativa. In particolare, le acque confezionate in bottiglie o contenitori destinati alla vendita sono escluse, a partire dal punto in cui sono imbottigliate, e sottoposte alla disciplina in materia alimentare.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, ovvero non devono contenere microrganismi, virus o parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'Allegato I e a eventuali altri parametri supplementari.

Per quanto riguarda le perdite d'acqua del sistema idrico, i gestori idro-potabili devono effettuare una valutazione dei livelli delle perdite, che deve essere poi acquisita da ARERA e trasmessa alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026. Successivamente, con DPCM dovrà essere stabilito un piano d'azione per la riduzione del tasso di perdita nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media, che sarà stabilita dalla Commissione europea entro il 12 gennaio 2028.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 stabiliscono e disciplinano l'obbligo dell'«approccio basato sul rischio», che prevede un controllo sugli eventi pericolosi e sui pericoli di diversa origine e natura (inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità

della fornitura), relativamente all'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di consegna dell'acqua.

A tal fine, le regioni effettuano, entro il 12 luglio 2027, una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano. Medesima valutazione e gestione del rischio è effettuata dai gestori idropotabili, entro il 12 gennaio 2029, sulla filiera idropotabile, e dai gestori idrici della distribuzione interna, entro la stessa data del 12 gennaio 2029, sui sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari (strutture sanitarie, di ristorazione, ad uso collettivo...). Le tre valutazioni del rischio sono poi riesaminate ogni sei anni.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano le modalità per il rispetto dei requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque e dei requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti.

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano i controlli che la regione deve effettuare, sulla base dell'elenco di controllo (*watch list*) che sarà adottato dalla Commissione europea con atto di esecuzione. Essi sono suddivisi in controlli «esterni» effettuati dalle Aziende sanitarie locali sulle acque del servizio idrico integrato, fino al «punto di consegna» (il contatore), e in controlli «interni» svolti dai gestori idro-potabili sulle acque interne agli edifici o locali.

L'articolo 15 stabilisce gli obblighi di intervento da parte delle competenti autorità e dei gestori nei casi di non conformità ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto per l'acqua erogata dai sistemi di fornitura idro-potabili e dai sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici.

L'articolo 16 regola la possibilità di deroga al decreto, in linea con la direttiva, a condizione che ciò non comporti un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole.

L'articolo 17 disciplina l'accesso all'acqua («Right2Water»), stabilendo l'obbligo, per le regioni, di migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.

L'articolo 18 disciplina l'obbligo dei gestori idro-potabili, di fornire almeno una volta l'anno, attraverso la bolletta o con applicazioni digitali, informazioni al pubblico sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile, al fine di ridurre il consumo idrico e promuovere l'uso di acque di rubinetto.

L'articolo 19 istituisce, presso l'Istituto superiore di sanità, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) e il sistema informativo Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), al fine di assicurare l'attuazione della normativa, di garantire l'accesso al pubblico alle informazioni e di assicurare la comunicazione tra le Autorità competenti nazionali e dell'Unione europea. Inoltre, l'articolo 20 istituisce la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.

Gli articoli 21 e 22 stabiliscono le modalità di revisione e modifica degli Allegati, e la clausola di salvaguardia delle regioni a statuto speciale.

Infine, l'articolo 23 reca le disposizioni sanzionatorie e gli articoli 24, 25 e 26 stabiliscono le norme transitorie, di abrogazione e di copertura finanziaria.

Lo schema di decreto è corredato di 9 Allegati, recanti i requisiti igienico-sanitari, ambientali, tecnici e dei sistemi gestionali, che si devono soddisfare per la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Sullo schema di decreto legislativo la Conferenza Stato-Regioni ha emesso, in data 21 dicembre 2022, un parere favorevole, condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative al testo e corredato di alcune osservazioni.

La Conferenza, anzitutto, ritiene inverosimile l'invarianza della spesa, prevista dallo schema, considerando le novità in materia di controlli, di parametri di potabilità da rispettare e di prodotti chimici e materiali filtranti da utilizzare, su cui si suggerisce di introdurre un tetto all'aumento dei prezzi (un *price cap*).

Le sanzioni previste sono ritenute in diversi casi sproporzionate. Inoltre, la Conferenza ritiene opportuno modulare la possibilità di deroga alla normativa, sulla base delle caratteristiche idrogeologiche del territorio.

In riferimento all'obbligo di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), punto 2), in capo alle regioni, di incentivare la messa a disposizione gratuita di acqua potabile ai clienti di esercizi privati di ristorazione, la Conferenza auspica che ciò non si traduca nell'imposizione di un obbligo in tal senso per gli esercizi privati.

Similmente, la Conferenza auspica che l'obbligo di cui agli articoli 6 e seguenti, in capo alle regioni, ai gestori idropotabili e ai gestori idrici della distribuzione interna, di svolgere valutazioni del rischio, non comporti oneri per gli esercizi privati, con particolare riferimento alle strutture prioritarie elencate nell'Allegato VIII, tra cui strutture ricettive e di ristorazione.

La Conferenza segnala poi diverse modifiche redazionali. Tra queste, all'articolo 5, comma 4, così come al titolo dell'Allegato 1 – Parte D, propone di mantenere solo la dicitura di sistema di distribuzione «interno», eliminando la parola «domestico», che riduce e altera il concetto giuridico a cui si vuole riferire. Segnala, inoltre, la necessità di correggere l'impiego delle parole «interno» ed «esterno» all'articolo 12, comma 3, lettera *b*), punto 1), e all'articolo 14, comma 4.

Infine, il Relatore segnala che, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano risulta aperta la procedura di infrazione n. 2014/2125, per non corretta applicazione della direttiva 98/83/CE, allo stadio del ricorso ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (causa C-197/22). La procedura riguarda il superamento di alcuni livelli di sostanze nelle acque di sei comuni del Centro Italia, e la mancata adozione dei provvedimenti necessari per ripristinare la qualità di tali acque.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) esprime apprezzamento per l'esauritiva relazione e prospetta l'opportunità di svolgere audizioni, eventualmente insieme con la Commissione di merito, per chiarire aspetti specifici rela-

tivi ad alcune sostanze, tra cui gli inquinanti persistenti e i PFAS, anche in considerazione della richiesta di audizione ricevuta da molti Senatori da parte dell'Associazione medici per l'ambiente (ISDE Italia), a cui suggerisce di aggiungere anche l'ISS, l'Ispra e l'Istituto di ricerca sulle acque del CNR.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alla proposta di svolgere audizioni di approfondimento.

Il relatore SATTA (*FdI*) precisa che le sostanze e i valori evocati dall'Associazione medici per l'ambiente implicano l'introduzione di parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea. Si dichiara non contrario allo svolgimento di audizioni, ma ricorda la ristrettezza dei tempi previsti per l'esame dell'atto.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) non esprime contrarietà allo svolgimento di audizioni, ma sottolinea che si tratta di aspetti che entrano maggiormente nel merito tecnico-scientifico della materia e che, pertanto, eventuali approfondimenti rischiano di sovrapporsi ai lavori della Commissione di merito. Ricorda, inoltre, di conoscere bene la questione dei PFAS, su cui la legislazione della regione Veneto è all'avanguardia.

Il PRESIDENTE si riserva di coordinarsi con la Commissione di merito per valutare le modalità di svolgimento degli approfondimenti sollecitati dai senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (n. 11)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante il recepimento, in attuazione della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), della direttiva (UE) 2019/2121 che stabilisce norme di armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti le operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera, che riguardano cioè società regolate da leggi di almeno due differenti Stati membri dell'Unione europea. Finora, infatti, solo le fusioni transfrontaliere erano state oggetto di una disciplina armonizzata, prima contenuta nella direttiva 2005/56/CE e poi consolidata nella direttiva (UE) 2017/1132.

L'obiettivo della direttiva è quello di fornire alle società operanti nel mercato interno – e nello spazio economico europeo – nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale. Le disposizioni in

essa contenute sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento, mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori (per i diritti di informazione e consultazione), i creditori (per i crediti anteriori alle operazioni societarie) e i soci di minoranza (con la liquidazione delle quote in caso di dissenso sulle operazioni societarie).

In tale modo, la direttiva incentiva la libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 e 54 del TFUE, garantendo nel contempo la protezione sociale di cui agli articoli 3 e 9 del TUE e la promozione del dialogo sociale di cui agli articoli 151 e 152 del TFUE. Il termine per il suo recepimento scade il 31 gennaio 2023.

La direttiva modifica altresì la disciplina della fusione societaria, già armonizzata ai sensi della direttiva 2005/56/CE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 108 del 2008, e i cui contenuti vengono trasfusi nel provvedimento in esame. In tal modo, la regolamentazione delle tre operazioni societarie da armonizzare (trasformazioni, fusioni e scissioni) sarà contenuta in un unico e nuovo strumento normativo.

Il provvedimento si compone di 57 articoli, suddivisi in sette capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) riguarda le disposizioni comuni e contiene le norme applicabili a tutte le operazioni di trasformazione, fusione e scissione disciplinate dai successivi capi. Il Capo II (articoli da 6 a 16) contiene la disciplina delle trasformazioni. Il Capo III (articoli da 17 a 40) disciplina le fusioni. Il Capo IV (articoli da 41 a 50) si occupa delle scissioni. Il Capo V (articoli da 51 a 53) contiene le norme che modificano le disposizioni vigenti e l'abrogazione del decreto legislativo n. 108 del 2008. Il Capo VI contiene le disposizioni penali, mentre il Capo VII le disposizioni transitorie.

La direttiva europea oggetto di recepimento lascia impregiudicate le disposizioni del diritto tributario nazionale, anche in termini di applicazione delle norme fiscali nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Il provvedimento in esame non contiene quindi disposizioni di carattere fiscale che sono già compiutamente presenti nel corpo del testo unico delle imposte sui redditi (articoli 166, 166-*bis*, 178 e seguenti del TUIR).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM (2022) 457 (Quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno), svoltesi in Ufficio di Presidenza in data odierna, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Com-

missione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 11 gennaio, già convocata per le ore 13,30, è anticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 12

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in forza della legge di delegazione 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), che ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/1057, di modifica della normativa europea in materia di distacco dei lavoratori, per stabilire norme specifiche nel settore del trasporto su strada e per il coordinamento tra gli Stati membri sui controlli nel settore;

considerato che lo schema di decreto si compone di 4 articoli, di cui l'articolo 1 novella il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, di attuazione della direttiva 2014/67/UE sul distacco dei lavoratori, mentre l'articolo 2 modifica il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, di attuazione della direttiva 2006/22/CE in materia di tutela sociale per i trasportatori su strada, e gli ultimi due articoli recano la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni sull'entrata in vigore;

valutato che le predette novelle consentono di dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/1057 e pertanto di risolvere la procedura di infrazione n. 2022/0231 per mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 in attuazione, nonché di agevolare la chiusura della procedura di infrazione n. 2021/2059 per non corretto recepimento della direttiva 2014/67/UE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 16

La 4^a Commissione permanente,

a conclusione dell'esame dell'atto in titolo;

rilevato che lo schema di decreto legislativo, in forza della legge di delegazione europea 2021, provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2021/338 attraverso modifiche puntuali al decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico della finanza);

valutato che il mancato recepimento della direttiva entro il termine del 28 novembre 2021 ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2022/0109 e che con lo schema di decreto legislativo, una volta perfezionato il suo iter normativo, si provvederà a risolvere la citata contestazione della Commissione europea;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

Per alcune delle disposizioni della direttiva Mifid II, come modificate dalla direttiva (UE) 2021/338, la tabella di concordanza elaborata ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e allegata allo schema di decreto legislativo, prevede l'attuazione non in via legislativa, ma integralmente con atto regolamentare della Consob.

Si tratta in particolare di modifiche alla direttiva Mifid II che riguardano: la definizione di «cambiamento di strumenti finanziari», intesa come vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente (articolo 4, paragrafo 1, punto 8-*bis*); le informazioni sui costi e sugli oneri, da fornire dopo la conclusione dell'operazione, se l'accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza (articolo 24, paragrafo 4); la consulenza in materia di investimenti che comporta cambiamenti di strumenti finanziari (articolo 25, paragrafo 2); la non necessità di alcune cautele nel caso di servizi prestati a clienti professionali (articolo 29-*bis*); le operazioni con controparti qualificate (articolo 30, paragrafo 1).

In riferimento alle citate previsioni della direttiva Mifid II, come modificate dalla direttiva (UE) 2021/338, e la cui attuazione è demandata integralmente alla normativa regolamentare della Consob, dovrebbe essere valutata l'opportunità di un richiamo nel testo del decreto legislativo al fine di dare evidenza di tale diversa modalità di recepimento della normativa europea.

Si rileva su tale aspetto, al fine di una migliore organicità nel recepimento della direttiva, l'opportunità di inserire nello schema di decreto anche la definizione di «cambiamento di strumenti finanziari» per completare il quadro definitorio e conseguentemente inserire con una novella al TUF anche quanto previsto dalla modifica dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva Mifid II, anche per una maggiore tutela dei potenziali investitori e clienti.

Il tutto anche ai fini dell'accertamento della effettiva attuazione di tali disposizioni e del rispetto dell'articolo 4 della direttiva, che impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva; comunicazione dalla quale discende, ove l'attuazione sia completa e non parziale, la chiusura della citata procedura di infrazione.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 10 gennaio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di com-

petenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, non essendo state apportate modifiche in sede referente.

Con riguardo agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare, per cui propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il parere è approvato dalla Commissione.

(108) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1ª pomeridiana del 27 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che era stata richiesta la relazione tecnica sul provvedimento nella seduta del 27 dicembre 2022.

Il sottosegretario FRENI rileva che la relazione tecnica è in corso di verifica presso la Ragioneria Generale dello Stato.

In particolare rileva che risulta in corso di verifica un profilo inerente il rapporto con i commi 77 e 78 della legge di bilancio da ultimo approvata, in relazione all'articolo 4 del provvedimento in esame. Si riserva dunque di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10)**

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato assegnato con riserva, in quanto privo del previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali. In relazione all'articolo 3, che definisce l'ambito di applicazione soggettivo del provvedimento, osserva che la disposizione amplia il perimetro dei soggetti pubblici tenuti ad applicare la disciplina in esame, aggiungendo al personale delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio. Al riguardo, ricorda che gli impatti finanziari su enti pubblici economici, enti di diritto privato e società pubbliche possono rilevare ai fini di contabilità nazionale e quindi sull'indebitamento netto ove tali enti siano inclusi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Pertanto, evidenzia che vi potranno essere costi di attuazione per tutti gli organismi che sino ad ora non erano tenuti ad applicare la disciplina di tutela delle segnalazioni. In relazione agli articoli 4, in tema di canali di segnalazione interna, 5, sulla gestione del canale di segnalazione interna, e 6, recante le condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica sul fatto che le attività ivi previste rientrano nelle ordinarie attività gestionali delle amministrazioni o enti pubblici e sono esperibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, va evidenziato che tale generica rassicurazione andrebbe confortata alla luce della illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come peraltro previsto dalla legge di contabilità. Evidenzia che la normativa vigente (legge 30 novembre 2017, n. 179) prevede la segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione o all'ANAC ma senza imporre la creazione di un canale di segnalazione e la costituzione di un ufficio interno autonomo dedicato, con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione o l'affidamento a un soggetto esterno. Al riguardo, andrebbero quindi forniti maggiori elementi sui costi di creazione e gestione del canale di segnalazione, sui costi di formazione del personale interno o del ricorso a soggetti esterni, ed evidenziate le relative disponibilità di bilancio nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministra-

zioni. In relazione all'articolo 11, recante disposizione relativa al personale ANAC ed alla piattaforma informatica, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che ANAC rientra a pieno titolo nel perimetro dei soggetti contemplati nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni dal SEC2010 ai fini di compilazione del relativo conto economico. Con riguardo al comma 2, lettera *a*), l'onere per il costo del personale risulta formulato come autorizzazione di spesa: andrebbe invece riformulato, trattandosi di onere inderogabile e non rimodulabile, come previsione di spesa. In relazione ai contingenti di organico (18 funzionari e 4 appartenenti alla carriera operativa), la relazione tecnica fornisce i parametri del costo annuo lordo unitario per ciascuna delle citate unità appartenenti ai relativi contingenti, e la spesa complessiva prevista, fornendo una prospettazione dell'onere annuo, da sostenersi in un orizzonte decennale, come espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in presenza di norme di spesa concernenti il pubblico impiego. Al fine di consentire lo scrutinio dell'evoluzione dell'onere prevista nel decennio, andrebbero fornite maggiori indicazioni in merito alle singole componenti del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, nei diversi profili professionali e gradi delle carriere dei funzionari ed operativa dell'ANAC – sulla base della progressione prevista dal vigente Regolamento del personale AGCM, il cui trattamento è perequato a quello dei dipendenti della Banca d'Italia – fornendo i dati relativi all'evoluzione dei relativi trattamenti economici nelle singole annualità. Va segnalato che la relazione tecnica non è corredata con il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, ragion per cui si rende impossibile la verifica della classificazione della maggiore spesa con riferimento al triennio in gestione e, tantomeno, l'articolazione dei suddetti effetti in relazione alle singole annualità. Un'ulteriore annotazione concerne le argomentazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alle esigenze di rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nella realizzazione delle iniziative di ANAC al fine dichiarato di assicurare un «presidio costante» degli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame, per cui si procede ad un ampliamento della dotazione organica. Sul punto, la relazione tecnica non fornisce tuttavia elementi tecnici concernenti i maggiori fabbisogni concernenti i nuovi compiti assegnati all'ANAC, limitandosi a richiamare gli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, per cui si renderebbe indispensabile un adeguamento della dotazione organica ai fini dell'acquisizione di quelle professionalità tecnico-specialistiche idonee all'assolvimento dei compiti, puntualizzando i settori organizzativi in cui emergerebbe tale nuovo «fabbisogno». In proposito, richiamando l'articolo 6, comma 2, del Testo unico sul pubblico impiego, che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, andrebbero fornite più specifiche indicazioni in merito ai «carichi di lavoro» aggiuntivi che si prevedono per le articolazioni organizzative pur richiamate dalla relazione

tecnica per effetto delle nuove norme. A tale proposito, va debitamente evidenziato che la relazione tecnica nella illustrazione del fabbisogno di organico aggiuntivo da conferire ad ANAC, specificamente in riferimento ai 18 funzionari indicati dalla norma, precisa, tra l'altro, che 2 funzionari da inserire nell'«ufficio sanzioni», verranno ad operare in sostituzione dei «due pensionamenti prossimi» nella medesima qualifica. Ciò farebbe ritenere che il fabbisogno di organico per tali posizioni dovrebbe trovare copertura già a valere delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente per effetto del meccanismo del *turn over*. Sul punto, appare indispensabile un chiarimento. Sul comma 3, per i profili di copertura, posto che ai nuovi e maggiori oneri di cui al comma 2 provvede mediante contestuale riduzione della dotazione prevista, ai sensi della legislazione vigente, per il Fondo per il recepimento della normativa europea, chiede conferma in merito alle disponibilità ivi esistenti, e andrebbero fornite rassicurazioni sull'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già previste a valere delle medesime. In relazione all'articolo 13, in materia di trattamento dei dati personali, per i profili di quantificazione, con riguardo al comma 6, posto che ivi prevede che le Amministrazioni procedano alla individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza «adeguato» agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali, chiede conferma in merito alla possibilità che le Amministrazioni possano provvedervi avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. In relazione all'articolo 14, sulla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica per cui la conservazione delle segnalazioni potrà comunque trovare attuazione, ove necessario, nell'ambito delle dotazioni «informatiche» già in possesso delle Amministrazioni, va nuovamente evidenziato che tali rassicurazioni con costituiscono di per sé argomento sufficiente a comprovare la neutralità delle disposizioni in esame. In particolare, va sottolineato che le disposizioni pongono espresso riferimento a registrazioni su un dispositivo «idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante «verbale» e/o trascrizione integrale, facendo riferimento a un non meglio precisato «personale addetto» delle Amministrazioni. Pertanto, oltre alla richiesta di elementi confermativi circa l'idoneità delle dotazioni informatiche previste a supportare gli adempimenti in questione, andrebbero fornite indicazioni circa la sostenibilità delle relative attività di supporto al segnalante, a valere degli organici già previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 25 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che – fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 11 – dall'attuazione delle disposizioni di cui allo schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che agli adempimenti e alle attività ad esso connessi potrà provvedersi attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo,

per i profili di copertura, va ribadito che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, ovvero che le stesse siano accompagnate in relazione tecnica dalla puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, restando, almeno in linea di principio, preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 14 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone quindi di acquisire e rendere disponibili ai Commissari gli elementi forniti dal Governo al fine di esaminarne i contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*Fdi*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il 29 dicembre scorso è pervenuto il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: si intende pertanto sciolta la riserva posta in sede di assegnazione. Il provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, fatta eccezione per l'articolo 19, comma 1, lettera *b*), e 2. In merito all'articolo 4, in tema di obblighi generali, al fine di verificare l'assenza di oneri aggiuntivi a carico degli enti e delle istituzioni, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le misure che verranno adottate per ridurre il tasso di perdita nazionale di rete idrica, qualora lo stesso sia superiore a quello stabilito dalla Commissione europea, nonché le relative risorse previste a legislazione vigente per far fronte a tali misure. Relativamente all'articolo 9, in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, evidenzia che l'attività di formazione a carico delle regioni e delle province, di cui al comma 4, appare di tipo innovativo, per cui andrebbero forniti elementi di chiarimento circa la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente dalle regioni a far fronte a questa nuova tipologia di formazione, senza che sopraggiungano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento ai

controlli che devono svolgere le autorità sanitarie locali, va osservato che, per quanto si tratti di attività già prevista dalla legislazione vigente, il numero dei parametri da controllare risulta aumentato. Con riguardo all'articolo 19, recante l'istituzione, presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) e dell'«Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili» (AnTeA), in merito alla quantificazione operata per l'istituzione e il funzionamento del CeNSiA, osserva che la relazione tecnica, pur fornendo i dati posti alla base della quantificazione, non specifica alcuni elementi. Per quanto riguarda il personale, andrebbe innanzitutto fornito il numero di dipendenti che lavoreranno presso il nuovo Centro, oltre a informazioni circa contratti di consulenza o collaborazioni. Quanto alle risorse strumentali, appare evidente che il Centro dovrà essere dotato di adeguate apparecchiature e laboratori per le valutazioni dei rischi, per cui andrebbe fornita la previsione dettagliata delle dotazioni necessarie. La relazione tecnica evidenzia che le risorse indicate integrano i costi generali per i quali si ricorre alle ordinarie risorse di bilancio. Pertanto, andrebbe fornita evidenza anche dei costi generali e delle risorse disponibili in bilancio per la loro copertura, assicurando che l'Istituto superiore di sanità potrà comunque continuare a svolgere le altre attività, ulteriori rispetto a quelle relative al controllo delle acque per consumo umano, avvalendosi di adeguate risorse. A tale proposito, evidenzia che le attività affidate al nuovo Centro interno all'Istituto appaiono più estese di quelle finora attribuite a legislazione vigente e non soltanto per la previsione di ispezioni. Con riferimento specifico all'attività di rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei reagenti chimici e materiali da impiegare nel trattamento delle acque (ReMaF), osserva che l'analoga attività era finora svolta dal Ministero della Salute con il parere del Consiglio superiore della Sanità, senza coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità. Inoltre, atteso che la norma stabilisce che il direttore del CeNSiA sarà scelto tra i dirigenti di ricerca dell'ISS o tra professionalità di comprovata esperienza, andrebbe chiarito con quali risorse sarà retribuita tale figura nel caso in cui la citata carica fosse ricoperta ricorrendo ad una figura esterna all'ISS. Se, invece, il direttore fosse scelto tra i dirigenti dell'ISS, andrebbero fornite rassicurazioni che il posto lasciato vacante dal dirigente non determini nuovi fabbisogni di reclutamento. Analoga osservazione va fatta in relazione alla previsione che il CeNSiA si avvarrà di personale dell'ISS. Per quanto riguarda i costi di manutenzione del sito AnTeA, viene indicato il costo complessivo ma non si chiarisce la quota di oneri per la sicurezza del sistema e quella per le modifiche e gli aggiornamenti. Con riferimento alla quantificazione operata per l'istituzione e pubblicazione di AnTea, evidenzia che la stima, essendo stata effettuata a corpo, non consente una verifica puntuale: inoltre, andrebbe chiarito se la previsione di una successiva fase in cui si procederà ad interfacciare i dati di qualità dell'acqua con dati sanitari aggregati sulla popolazione per supportare studi di esposizione e osservatori epidemiologici su potenziali patologie idro-diffuse, verrà effettuata con le risorse stanziare dal presente provvedimento o ne-

cessiterà di futuri stanziamenti. Riguardo all'articolo 24, recante norme transitorie, evidenzia che i parametri indicati dalla norma non sono presenti nella legislazione vigente e quindi potranno determinare un ampliamento del perimetro dei controlli a carico delle autorità pubbliche. Considerato inoltre che la previsione di un obbligo solo a partire dal 2026 sembra confermare la necessità di adattamento, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i costi che verranno sostenuti e in parallelo la disponibilità delle relative risorse. In riferimento all'articolo 26, recante le disposizioni finanziarie, osserva che la norma, al comma 2, non indica l'esercizio finanziario di manifestazione e relativa copertura dell'onere. Inoltre, fa presente che la relazione tecnica non è corredata del prospetto riepilogativo degli effetti dei saldi di cui all'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità: pertanto, andrebbero specificati gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica, chiarendo la coerenza degli stessi con le previsioni scontate nei tendenziali sulle risorse utilizzate a copertura. Infine, andrebbe assicurato che le predette risorse non abbiano già ricevuto una specifica finalizzazione che potrebbe determinare un pregiudizio nei confronti degli interventi già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'invarianza degli oneri per gli articoli diversi dal 19, evidenzia che gli enti di governo dei servizi idrici sono espressamente inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, per cui ogni eventuale impatto finanziario su tali enti va computato in termini di indebitamento netto. Appare dunque opportuno, in termini generali, acquisire elementi di chiarimento circa la sostenibilità delle misure in via di introduzione a valere sulle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate, con particolare riferimento alla fase di prima implementazione della nuova disciplina. Al riguardo, segnala che il parere della Conferenza Stato-regioni sullo schema in esame afferma che «non sembra sempre garantibile però che tutti i sistemi di controlli imposti dal decreto siano a costi finanziari non superiori di quelli già previsti come pure non è dato comprendere come e con quali oneri, se non quelli tariffari, sia possibile riportare l'erogazione del servizio all'utenza al rispetto dei parametri di potabilità dettagliati negli allegati». A tale proposito, richiama quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità, ai sensi del quale i provvedimenti che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota predisposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario FRENI evidenzia che si è in attesa di elementi di risposta dal Ministero della Salute, per cui si riserva di fornire prossimamente gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 10 gennaio 2023

Plenaria
10^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (n. 11)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 dicembre.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) richiama le sanzioni per le infrazioni alle disposizioni di recepimento della direttiva, con particolare riferimento all'articolo 54, che introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare. Manifesta quindi stupore per la necessità di prevedere una simile norma e chiede se questa fattispecie di reato precedentemente non fosse già prevista dal codice penale. Chiede inoltre se la normativa introdotta dall'Atto in titolo renderà più difficili le delocalizzazioni in Paesi dell'Unione europea fiscalmente aggressivi, come nel caso dell'Olanda e dell'Irlanda.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si riserva di fornire le informazioni richieste in una delle prossime sedute.

Il PRESIDENTE, quanto al primo quesito del senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), ritiene che la nuova ipotesi di reato, trattandosi di operazioni di trasformazione e scissione societaria transfrontaliera, sia proprio legata alla materia oggetto dell'atto in esame. Comunque, assicura che verranno condotti, come anticipato dalla rappresentante del Governo, gli opportuni approfondimenti.

Il senatore TURCO (*M5S*) chiede che la votazione del parere avvenga dopo la conclusione delle audizioni in corso di svolgimento presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che tali audizioni si concluderanno nella giornata odierna e che la Commissione acquisirà tutta la documentazione disponibile ai fini dell'espressione del parere, che dovrà essere approvato in tempi piuttosto stretti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (n. 8)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore CASTELLI (*FdI*) introduce il provvedimento, che recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (cd. DAC 7), che modifica la normativa europea in materia di scambio di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC). Con lo schema di decreto in esame si esercita, in particolare, la delega contenuta nel combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) e del relativo allegato A, n. 10 alla legge medesima.

In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 reca un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva intesa a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, mediante la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali. A tal fine, essa modifica la direttiva 2011/16/UE (cosiddetta DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri. La DAC 1 è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni, con sei direttive successive, per estendere progressivamente l'ambito applicativo dello scambio di informazioni nel settore fiscale. La direttiva 2021/514/UE interviene su tale impianto normativo per estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell'economia digitale. Essa intende codificare il concetto di prevedibile pertinenza (*foreseeable relevance*) delle informazioni,

delineare le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (*group request*), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (*royalties*), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere, nonché regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti (*joint audits*). Essa persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell'economia mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme. La DAC 7 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2023 e che siano invece adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dall'1 gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.

Per quanto riguarda le norme di delega, l'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2021 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea previsti agli articoli da 2 a 21 della legge e all'annesso allegato A. Il comma 2 chiarisce che gli schemi dei predetti decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Il presente schema è stato assegnato il 9 dicembre 2022, con termine per l'espressione del parere delle Camere fissato al 18 gennaio 2023. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è fissato al 10 marzo 2023.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, lo schema di decreto si compone di cinque capi. I capi da I a IV (articoli da 1 a 15) intendono recepire le definizioni e delineare le procedure relative agli obblighi di comunicazione periodica all'amministrazione fiscale degli altri Stati che le norme europee pongono in capo ai gestori delle piattaforme digitali. Il capo V (articoli da 16 a 19) introduce ulteriori modifiche che riguardano tra l'altro la protezione e violazione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento.

In particolare, l'articolo 1 dello schema anzitutto delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV dello schema in esame, precisando che esse riguardano lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali (di cui al successivo articolo 11), raccolte dai gestori di piattaforma su cui incombono gli obblighi di comunicazione. L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti. L'articolo 3 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica per identificare i venditori esclusi. L'articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di

persone giuridiche. Il comma 3 e il comma 4 prevedono alcune deroghe all'obbligo di acquisizione di informazioni, legate alla provenienza delle informazioni o alla loro indisponibilità. In base al comma 5, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto a determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite attraverso le informazioni e i documenti di cui dispone negli archivi di cui dispone. Il comma 6, in deroga a quanto previsto in via generale, dispone che il gestore, ai fini dell'espletamento delle procedure di adeguata verifica sui venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del provvedimento), può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone. Infine, il comma 7 dispone, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6, che qualora il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni acquisite sono inesatte – alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore – è tenuto ad attivarsi per chiedere al venditore di rettificare le informazioni inesatte e, al contempo, fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili, provenienti da una fonte indipendente.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore. L'articolo 6 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma. L'articolo 7 prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse. L'articolo 8 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un'attività pertinente (per esempio locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo. L'articolo 9 disciplina l'ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. L'articolo 10 delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero. L'articolo 11 elenca le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. L'articolo 12 introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione. L'articolo 13 disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria. L'articolo 14 regola la procedura di registrazione unica di un gestore estero. L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle

giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma. L'articolo 16 specifica le ulteriori modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514. L'articolo 17 introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali. Infine, l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 19 dispone che le norme in esame si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) chiede se il Governo, nella predisposizione dell'Atto in esame, abbia fatto ricorso al cosiddetto *gold plating*, ossia sia andato oltre i requisiti imposti dalla legislazione UE in sede di recepimento.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si riserva di rispondere alla richiesta del senatore Cottarelli in una delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (n. 16)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il provvedimento, che intende adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dalla direttiva UE 2021/338, a tal fine modificando alcuni articoli del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF). Il recepimento delle altre disposizioni della direttiva sarà effettuato, come risulta dalla tavola di concordanza, attraverso atti regolatori dell'Autorità di vigilanza competente (Consob) per aggiornare o abrogare quelle norme regolamentari ora trattate dalla disciplina europea.

La direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 (CRD V) per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19. La direttiva introduce, tra l'altro, una esenzione dai requisiti in materia di *governance* del prodotto, ovvero le regole e procedure che gli intermediari sono tenuti ad applicare nel processo di definizione dei prodotti da offrire alla clientela, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati (fatta eccezione per la clausola di rimborso anticipato) o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente

a controparti qualificate. Viene inoltre modificata la disciplina degli obblighi informativi prevedendo che tutte le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico, fatta salva l'espressa richiesta del cliente. Per le transazioni relative a strumenti finanziari effettuate con mezzi di comunicazione a distanza, le informazioni su costi e oneri possano essere fornite dopo la conclusione dell'operazione (sempreché il cliente vi abbia acconsentito e gli sia stata data la possibilità di ritardare la chiusura dell'operazione al fine di ricevere preventivamente tali informazioni). Vengono poi dettate specifiche norme applicabili esclusivamente nei confronti di clienti professionali. In particolare, viene previsto che le informazioni su costi e oneri siano dovute soltanto per la consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio; che non sia dovuta l'informativa relativa ai costi e benefici degli *switch* di portafoglio (disinvestimento e contestuale reinvestimento in un diverso portafoglio di strumenti finanziari), salva esplicita richiesta del cliente; non siano dovute, salvo che il cliente ne faccia espressa richiesta, la relazione periodica sui servizi prestatati e la relazione di adeguatezza; nelle operazioni di ricezione, trasmissione ed esecuzione ordini con controparti qualificate, le imprese di investimento hanno la possibilità di non sottostare agli obblighi di natura informativa, a quelli di valutazione di adeguatezza, a quelli di *best execution* e a quelli relativi alla gestione degli ordini. L'articolo 4 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 28 novembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla norma in esame. Le misure contenute nella direttiva si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2022, ad eccezione delle modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878, che si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2020.

In relazione alla Direttiva in questione è stata avviata una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, con nota n. 2022/0109 del 14 febbraio 2022. Altresì, in data 15 febbraio 2022, il sottosegretario per gli Affari europei ha richiesto, ai fini di una completa informazione al Parlamento, la trasmissione alle Camere della relazione *ex* articolo 15, comma 2 della legge n. 234 del 2012 in cui vengono illustrate le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la suddetta procedura di infrazione. La relazione è stata trasmessa alle Camere il 31 marzo 2022.

Per quanto riguarda la norma di delega, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 127 del 2022 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, nonché quelli specifici stabiliti dalla legge stessa, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento delle direttive di cui all'Allegato A della legge citata, tra le quali è ricompresa, al numero 9), la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021. Il comma 2 chiarisce che gli schemi dei predetti decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

La direttiva (UE) 2021/338 prevede come termine per il recepimento il 28 novembre 2021. Il presente schema è stato assegnato il 10 dicembre 2022, con termine per l'espressione del parere fissato al 19 gennaio 2023. Di conseguenza, il termine è fissato al 10 marzo 2023.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, l'articolo 1 dello schema in esame introduce delle modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF). Nello specifico, il comma 1, lettera *a*) modifica l'articolo 1 del TUF al fine di adeguare l'impianto definitorio del TUF alle modifiche apportate all'articolo 4, paragrafo 1, di MIFID II. In particolare sono introdotte le definizioni di clausola *make-whole*, di gruppo prevalentemente commerciale, di formato elettronico, ed è stata aggiornata la definizione di derivati su merci agricole. La lettera *b*) introduce delle modifiche all'articolo 4-*terdecies*, volte ad esentare dall'applicazione della disciplina degli intermediari di cui alla parte II del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i soggetti che prestano attività di negoziazione avente ad oggetto derivati su materie prime (*commodities*) o quote di emissione o derivati sulle stesse in via accessoria rispetto alla principale. La lettera *c*) modifica l'articolo 21 del TUF, in particolare, introducendo il nuovo comma 1-*quater*, che stabilisce che gli intermediari sono tenuti a fornire ai clienti o ai potenziali clienti tutte le informazioni richieste in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo che dovrà essere fornito a titolo gratuito. La lettera *d*) modifica l'articolo 68 del TUF in materia di limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci. La lettera *e*) modifica l'articolo 68-*bis* del TUF, in materia di controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci. La lettera *f*) modifica l'articolo 68-*quater* del TUF, che disciplina la notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento comunicano ai clienti al dettaglio in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto che ricevono l'informativa richiesta ai sensi della direttiva 2014/65/UE su supporto cartaceo che le prescritte informazioni possono continuare ad essere fornite su carta oppure in formato elettronico e che il passaggio a tale ultima modalità avviene in via automatica qualora, entro il termine di otto settimane dal ricevimento della comunicazione di cui al comma in esame, i clienti non chiedano la prosecuzione della fornitura delle informazioni su carta. Il comma 3 prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai nuovi clienti o ai potenziali nuovi clienti le informazioni introdotte dal comma 1, lettera *c*), numero 1) dello schema in esame alla prima occasione utile e comunque non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 4 chiarisce che le norme del comma 2 non si applicano con riferimento ai clienti al dettaglio in essere alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo che già ricevono le informazioni richieste ai sensi della direttiva 2014/65/UE

in formato elettronico. Il comma 5 stabilisce la non applicabilità degli obblighi relativi alla comunicazione periodica al pubblico in relazione alla qualità dei servizi di esecuzione (*best execution*) forniti dai gestori delle sedi di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici fino al 28 febbraio 2023.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) chiede se le disposizioni contenute nelle lettere *b*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1, che riguardano, tra l'altro, i derivati su materie prime (*commodities*), siano in linea con quanto previsto dalla direttiva europea che si intende recepire, oppure se esse siano aggiuntive rispetto alle previsioni di delega.

Il sottosegretario Sandra SAVINO informa che condurrà i necessari approfondimenti e che fornirà le informazioni richieste dal senatore Cottarelli in un'altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 10 gennaio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 10 gennaio 2023

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra le parti del provvedimento in oggetto di interesse per la 8^a Commissione.

Nell'ambito dell'articolo 2, che riguarda la proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno, il comma 2, lettera *b*), proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia possono condurre sul territorio nazionale i veicoli per i quali la patente posseduta li abilita alla guida.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

I commi 5 e 6 prolungano fino al 30 giugno 2023 il termine entro il quale, per i servizi antipirateria sulle navi mercantili battenti bandiera italiana, possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici.

All'articolo 3, che dispone la proroga di termini in materia economico-finanziaria, il comma 5 prevede che alle procedure di gara per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di «buoni pasto» si applichi l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 50 del 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023.

All'articolo 9, che riguarda taluni termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il comma 5 prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

L'articolo 10 riguarda la proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il comma 1 proroga di un anno, al 1° gennaio 2024, l'entrata in vigore del divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.

Il comma 2 posticipa al 30 novembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l'affidamento delle concessioni relative all'autostrada A22 del Brennero. Prevede inoltre che la società Autobrennero sia tenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021 anche per l'anno 2022 e fissa il termine per il versamento di tale quota, nonché degli importi dovuti dalla concessionaria per gli anni pregressi, al 30 aprile 2023. Il mancato versamento è condizione di improcedibilità per la prosecuzione della procedura di affidamento secondo le modalità attualmente previste e determina l'avvio da parte del MIT delle procedure di affidamento della concessione secondo le modalità di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, vale a dire con procedura aperta. Il comma 3 reca la relativa copertura finanziaria.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per perfezionare l'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale sia pervenuto a scadenza, presentati nel termine del 30 marzo 2020.

Il comma 5, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari autostradali nonché di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche svolte dal MIT, prevede che anche per il triennio 2023-2025 la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso tale Ministero possa essere fissata al 12 per cento, invece che all'8 per cento.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2023 la sospensione dell'efficacia delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

Il comma 7 proroga al 30 giugno 2023 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 206 del 29 luglio 2016, recante il regolamento per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. Conseguentemente, sono prorogate fino alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Il comma 8 prevede che la disciplina sull'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia introdotta dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020, possa essere applicata, fino al 30 settembre 2023, anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. La disposizione richiamata ha previsto, in particolare, che per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie potesse essere utilizzata la procedura negoziata anche nel caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale, che anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza avessero stipulato un accordo di programma con le amministrazioni competenti.

Il comma 11 stabilisce che, dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame fino al 31 dicembre 2023, non trova applicazione l'obbligo di versamento al bilancio dello Stato degli utili della gestione relativa ai servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como risultanti dal conto economico.

L'articolo 11 contiene la proroga di termini di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 1 differisce al biennio 2022-2023 il termine per il reclutamento di personale a tempo determinato da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Il comma 2 differisce al triennio 2022-2024 il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato autorizzate dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso.

Il comma 3 differisce, sempre al triennio 2022-2024, il termine per l'assunzione di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica da utilizzare, ai sensi dell'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, ai fini dell'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, del supporto alle funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC nonché per il conseguimento

degli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi.

Il comma 4 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine per la realizzazione delle attività necessarie per risolvere la grave situazione dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto. Viene quindi prorogata alla stessa data l'efficacia degli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Il comma 5 prolunga da uno a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro dell'ambiente per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale, ai fini della bonifica.

Il comma 6 differisce i termini per la trasmissione dei piani di azione per la gestione dei problemi di inquinamento acustico, disciplinati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 194 del 2005. I soggetti tenuti a tale trasmissione sono le autorità individuate dalle regioni o dalle province autonome per i piani relativi agli agglomerati urbani e le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture per gli assi stradali e ferroviari e per gli aeroporti.

Il comma 7 dispone, in relazione agli interventi per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino di cui alla delibera del CIPE n. 47 del 2014, la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, devono intervenire obbligazioni giuridicamente vincolanti affinché non si proceda al definanziamento dell'intervento.

Il comma 8 proroga al 30 giugno 2023 il termine entro il quale è sospesa la possibilità di apportare modifiche unilaterali ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas, in relazione alla definizione del prezzo. Tale sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso previsti nel contratto e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

All'articolo 12, che riguarda la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il comma 1 estende fino al 31 dicembre 2023 il periodo durante il quale i proventi dell'attività di liquidazione dell'Alitalia svolta dall'amministrazione straordinaria devono essere prioritariamente destinati al soddisfacimento in predeuzione dei crediti verso lo Stato, al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria.

Il comma 2 differisce fino al 30 settembre 2023 la scadenza del contratto di servizio con la RAI, al fine di consentire il rispetto del termine entro il quale il Ministero deve trasmettere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini

dell'acquisizione del prescritto parere, lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, termine fissato in almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

Il comma 3 estende agli anni 2023 e 2024 la possibilità di usufruire dei contributi per l'acquisto di infrastrutture di potenza *standard* per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici. Destina dunque a tale misure 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, riducendo del medesimo importo le risorse assegnate alla concessione di contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 (autoveicoli per il trasporto di persone con almeno quattro ruote e un numero totale di posti a sedere non superiore a nove).

Il comma 5 prevede che, al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* predisponga una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un *multiplex* DAB con copertura nazionale. Il comma 6 stanzi le risorse per rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete.

L'articolo 19, comma 2, per finalità connesse alla gestione dei rifiuti in Campania, proroga fino al 31 dicembre 2025 l'operatività della Unità Tecnica-Amministrativa istituita presso la Presidenza del Consiglio dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011.

L'articolo 20 stabilisce che, in sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare dall'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022 è prorogato al 31 luglio 2023.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che le comunicazioni del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso, sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni si svolgeranno martedì 17 gennaio 2023, alle ore 14, e che il calendario della prossima settimana prevedrà – oltre al seguito e alla conclusione dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della settimana corrente – l'inizio dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)**

Martedì 10 gennaio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente

DE CARLO

indi del Vice Presidente

BERGESIO

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFIMPRESE, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE FRA DETTAGLIANTI (ANCD CONAD), DI CONFESERCENTI, DI FEDERDISTRIBUZIONE, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DEI CONSUMATORI (ANCC-COOP), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 9 (MIGLIORE APPLICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLE NORME DELL'UNIONE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI COSUMATORI)

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

indi del Vice Presidente

BERGESIO

indi del Presidente

DE CARLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente DE CARLO – dopo aver ricordato che già ha avuto inizio la discussione generale, tuttora aperta – rammenta altresì che, come concordato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, scade oggi il termine per far pervenire richieste di audizione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente DE CARLO comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 53 emendamenti e 2 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Rende poi noto che, con l'accordo del senatore Nicita, la senatrice Musolino ha sottoscritto l'emendamento 1.0.1.

Dichiara infine improponibile, per estraneità di materia ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 1.0.2, che comunque interviene su fonte secondaria.

Avverte dunque che si procederà alla fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), il quale puntualizza preliminarmente che la situazione attuale risulta diversa rispetto a quella da cui ha avuto origine il provvedimento. Nel rivendicare l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica, improntato a garantire la possibilità di mantenere i livelli occupazionali e produttivi delle strutture strategiche, nonché la realizzazione di necessari adeguamenti di natura ambientale, invita la Commissione a valutare l'opportunità di non procedere nella giornata odierna all'illustrazione degli emendamenti.

Da recentissime agenzie di stampa, infatti, risulterebbe che la società Lukoil avrebbe ceduto la raffineria Isab di Priolo a delle aziende estere. Un evento di tale importanza, tuttavia, non può non riverberare i propri effetti sulla concreta efficacia del decreto-legge all'ordine del giorno, in quanto potrebbe sorgere il rischio di non vedere garantita la risoluzione delle criticità ambientali del predetto sito industriale.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, che il Governo chiarisca preliminarmente la situazione, ed in particolare illustri alla Commissione se ed in che modo intenda avvalersi dell'istituto della *golden power*, su cui interviene, ad esempio, l'emendamento 1.10, recante la sua prima firma. Andrebbe inoltre verificato che l'eventuale acquisto del sito da parte di enti privati fornisca anche le opportune garanzie a livello occupazionale e produttivo.

Conclude proponendo alla Commissione di udire nuovamente, sul punto, rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni industriali e sindacali.

Il relatore POGLIESE (*FdI*), nel riconoscere la legittimità di quanto osservato dal senatore Martella, osserva che alcune particolari questioni, come quella del depuratore, potrebbero trovare soluzione anche a avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 2 del 2023 (cosiddetto «decreto Ilva») recentemente entrato in vigore.

Ai rilievi formulati dal senatore Martella si associano anche i senatori NAVE (*M5S*), CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) e Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*).

Il PRESIDENTE, pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni emerse, invita la Commissione a considerare, altresì, la necessità di garantire un lineare e corretto svolgimento dell'*iter* del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno, per evitare di far decorrere inutilmente il tempo necessario alla sua conversione in legge.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO precisa che le notizie di stampa relative alla cessione dell'impianto Isab-Lukoil di Priolo risalgono alla tarda serata della giornata di ieri. Non è pertanto possibile fornire, allo stato attuale delle cose, elementi dettagliati sulla vicenda.

L'eventuale transazione interesserebbe, comunque, un impianto avente rilevanza strategica nazionale, con conseguente sussistenza, ai sensi della legislazione vigente, di un obbligo di notifica al Governo dell'accordo raggiunto. A quel punto, il Governo potrebbe, qualora lo ritenga opportuno, porre il proprio veto all'operazione, ovvero ricorrere all'assunzione della *golden power*.

In ogni caso, considerato sia il carattere non ufficiale delle notizie, sia il fatto che l'eventuale conclusione di un accordo dovrebbe aver luogo non prima della fine del mese di marzo, ossia posteriormente al termine per la conversione in legge (fissato per il prossimo 3 febbraio), non appare opportuno, a suo avviso, pregiudicare l'esame del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno.

Ribadisce, da ultimo, la piena disponibilità a fornire in tempo reale tutte le comunicazioni inerenti all'evoluzione della vicenda, ricordando che sulle questioni ambientali interviene anche il cosiddetto «decreto Ilva».

Anche ad avviso del presidente DE CARLO sussisterebbero, ad ora, soltanto delle semplici indiscrezioni, tali da non giustificare l'interruzione dei lavori della Commissione. Va inoltre considerato che la soluzione ad alcune problematiche di natura ambientale, come quelle relative al depuratore, potrebbe comunque trovare soluzione all'interno di altri provvedimenti, come il citato decreto-legge n. 2 del 2023 ovvero uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Appare pertanto necessario, a suo avviso, proseguire con l'illustrazione delle proposte emendative, al fine di evitare possibili effetti negativi sulla situazione economica e strategica derivanti dalla mancata conversione del decreto-legge, considerato che, qualora lo scenario inerente allo stabilimento Isab dovesse cambiare, il Governo potrebbe comunque aggiornare la Commissione in tempi più che brevi.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), pur riconoscendo la fondatezza dei rilievi formulati dal Presidente, osserva che gli elementi forniti poc'anzi dal rappresentante del Governo appaiono comunque insufficienti a descrivere la complessità della questione, connotata da un elevato livello di incertezza. Il disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 2 del 2023, inoltre, sarebbe ancora in corso di assegnazione.

Insiste pertanto sull'opportunità di non procedere nella seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti, e ribadisce la proposta di udire sul punto rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni industriali e sindacali.

Il presidente DE CARLO (*FdI*), nell'invitare il Governo a fornire quanto prima informazioni integrative sulla vicenda, ribadisce al contrario la necessità di procedere con l'illustrazione degli emendamenti. Non appare infatti opportuno interrompere l'esame di un provvedimento di natura strategica sulla base di notizie non confermate ufficialmente, tanto più che l'Esecutivo potrà rendere notizie più circostanziate anche durante l'esame degli emendamenti.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), nell'associarsi a quanto poc'anzi osservato dal Presidente, osserva che una celere approvazione del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno potrebbe, peraltro, consolidare la posizione del Governo nell'ambito della trattativa in corso.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) domanda se sia possibile acquisire le opportune informazioni direttamente dai soggetti interessati, al fine di tutelare il lavoro svolto tanto dalla Commissione, quanto dal Governo.

Il relatore POGLIESE (*FdI*), nel concordare con quanto osservato dal senatore Bergesio, ribadisce, del pari, l'opportunità di procedere con l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) domanda se sia possibile consultare il testo del nuovo decreto-legge citato vertente sulla problematica oggetto del dibattito.

Il presidente BERGESIO, dopo aver precisato che il decreto-legge n. 2 è stato presentato in Senato (A.S. 455), nel prendere atto delle istanze avanzate, propone di sospendere brevemente l'esame per attendere le decisioni del presidente De Carlo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) riferisce sul provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1, comma 4, lettera *a*), posticipa al 31 dicembre

2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MI-MIT) di 102 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2019. Il successivo comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il medesimo Dicastero può assumere a tempo indeterminato ulteriori 30 unità per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della normativa europea sui marchi d'impresa (direttiva 2015/2436).

Illustra indi l'articolo 1, comma 16, che posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021. Il successivo comma 17 consente al medesimo Ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dà poi conto dell'articolo 3, comma 10, che differisce al 1º gennaio 2024 l'applicazione alla «Fondazione ENEA *Tech e Biomedical*» delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione.

Rileva inoltre che l'articolo 10, comma 9, fissa il termine per il versamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, alle seguenti date: 30 giugno 2023 per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute; 30 novembre 2023 per il restante 50 per cento dell'importo. Il successivo comma 10 prevede che i versamenti non comportino l'applicazione di sanzioni o interessi e detta modalità per l'eventuale rateizzazione dei predetti versamenti.

Riferisce altresì che l'articolo 11, comma 8 proroga, fino al 30 giugno 2023, la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La sospensione non si applica alle clausole che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza.

Quanto all'articolo 12, comma 1, fa presente che esso consente, fino al 31 dicembre 2023, di scomputare i costi di completamento della liquidazione di Alitalia S.p.A. dai proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria, i quali ultimi sono destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato. Il successivo comma 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine en-

tro il quale la Regione Siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale.

Evidenzia poi che l'articolo 13, ai commi 2 e 3, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine di operatività delle misure di intervento straordinario a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo-ucraino, realizzate dal Fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981 per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Dopo aver menzionato l'articolo 13, comma 4, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, dà conto dell'articolo 15, comma 1, che interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, estendendo fino al 31 dicembre 2023 l'applicabilità dei requisiti previsti per i prodotti di quarta gamma, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

Illustra quindi l'articolo 15, comma 2, che proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soprpresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) ad una nuova società per azioni, ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente. Il comma 4 quantifica gli oneri previsti dal comma 2.

Precisa poi che l'articolo 15, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Dicastero dell'agricoltura è chiamato a modificare il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica in considerazione della grave crisi del settore ippico, soffermandosi anche sull'articolo 16, comma 4, che proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia. Si ricorda al riguardo che, nell'ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022), era stata già prorogata l'efficacia delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. Il comma 4 in esame prevede comunque che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Sottolinea altresì che l'articolo 22, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel corso del quale l'inadempimento degli ob-

blighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Viene, inoltre, prorogato il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire, nel Registro nazionale, gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

Avviandosi alla conclusione, rileva che il comma 2 dell'articolo 22 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo: i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023; i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024; i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.

Il presidente DE CARLO fa presente che il seguito dell'esame sarà programmato in relazione all'andamento dell'esame presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (n. 13)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), che illustra l'atto in titolo, recante modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) per dare attuazione al regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Dopo aver ricordato preliminarmente che l'articolo 5 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021) reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2020/1503, fa presente che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea è di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna dallo specifico atto; nel caso in esame il regolamento (UE) 2020/1503 è entrato in vigore il 10 novembre 2021. Precisa quindi che per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (la quale in effetti è entrata in vigore il 10 settembre 2022, quasi un anno dopo l'entrata in vigore del citato regolamento), o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero entro il 10 dicembre 2023. Puntualizza inoltre che, qualora il ter-

mine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi; detta circostanza si è verificata per l'atto in esame.

Passa quindi ad illustrare il regolamento (UE) 2020/1503, volto a disciplinare il fenomeno del *crowdfunding*, che rappresenta una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*fintech*). In particolare, il fornitore di servizi di *crowdfunding* gestisce di norma una piattaforma *online* che offre a chi intende realizzare un progetto – e, quindi, anche alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle *start-up* e alle *scale-up* – la possibilità di proporlo sulla rete *internet*, consentendo ai soggetti interessati di finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori.

Rammenta poi che, a livello nazionale, la possibilità di reperire capitale di rischio attraverso portali *online* (*equity crowdfunding*), è stata inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative. Evidenzia al riguardo che l'*equity-based crowdfunding* consente, tramite un investimento *online*, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. Successivamente – prosegue il relatore – la legge n. 232 del 2016, nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso al credito, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese (PMI) la possibilità di reperire capitale di rischio attraverso portali *online*. La legge n. 145 del 2018 ha poi esteso l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito, riservandone la sottoscrizione a specifiche categorie di investitori.

Venendo al contenuto dell'atto, dà conto dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) che modifica le definizioni introducendo quella europea di «servizi di *crowdfunding*». Il servizio di *crowdfunding* è definito come l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma di *crowdfunding*. Illustra anche la lettera *b*), che inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-*sexies*.1, in base al quale la Consob e la Banca d'Italia sono designate autorità nazionali competenti ai sensi della normativa europea, secondo le attribuzioni e competenze rispettivamente spettanti ai sensi dell'articolo 5 del TUF. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding*. In deroga a tale disposizione, tuttavia, viene previsto che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizzi come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB).

Dopo essersi brevemente soffermato sui compiti attribuiti alla Consob e alla Banca d'Italia, chiamate ad operare in modo coordinato e delegate ad adottare con proprio regolamento le disposizioni attuative del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del TUF, descrive i contenuti delle lettere *c*) e *d*) del

comma 1, che riformano la disciplina delle «offerte di *crowdfunding*», il cui ambito oggettivo di applicazione non è più limitato ai soli strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese (PMI), dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Specifica in merito che il nuovo oggetto delle offerte di *crowdfunding* sono i prestiti, i valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e altri «strumenti ammessi» a fini di *crowdfunding*, emessi da titolari di progetti o società veicolo. Per «strumenti ammessi» si intendono, per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni.

In conclusione, illustra le lettere *e*) ed *f*) del comma 1, che stabiliscono il regime sanzionatorio in materia di servizi di *crowdfunding*, prevedendo che, nei casi di inosservanza dei relativi obblighi europei e nazionali, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 fino a 500.000 euro, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 500.000 euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del TUF. I commi 2 e 3 disciplinano l'operatività dei soggetti già operanti in quanto autorizzati a norma del diritto nazionale fino al 10 novembre 2023 o all'intervenuta autorizzazione a norma della nuova disciplina europea. L'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente DE CARLO fa presente che lo schema di osservazioni sarà messo in votazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il termine di recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 è fissato al 25 dicembre 2022, ma poiché alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2021 (vale a dire il 10 settembre 2022) il termine ordinario di quattro mesi antecedenti la data ultima per il recepimento era già scaduto, si applica il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, vale a dire il 10 gennaio 2023. Tuttavia, dal momento che il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 19 gennaio 2023, si applica lo «scorrimento» e il termine per l'esercizio della delega si intende prorogato al 10 aprile 2023.

Dettaglia indi i contenuti della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati). Osserva quindi che lo schema di decreto legislativo introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

Osserva in particolare che l'istituto si differenzia dall'azione di classe – prevista dal codice di procedura civile – in quanto: l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Ricorda altresì che l'istituto dell'azione di classe è stato riformato dalla legge n. 31 del 2019, che ne ha ricondotto la disciplina (precedentemente prevista dal codice del consumo) al codice di procedura civile, nel quale è stato inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Per effetto di tale riforma: l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di «diritti individuali omogenei» (mentre l'azione rappresentativa prevista dallo schema di decreto in esame è esperibile soltanto per la tutela degli interessi collettivi dei «consumatori», come sopra definiti); l'azione è quindi nella titolarità di ciascun componente della «classe», nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti e che siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia. Destinatari dell'azione di classe sono imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.

Venendo al contenuto dello schema di decreto, che consta di 5 articoli e un allegato, illustra l'articolo 1, comma 1, che inserisce nel predetto Codice dopo il titolo II della parte V il titolo II.1 (Azioni rappresentative a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies. L'articolo 140-ter, al comma 1, reca le definizioni, prevalentemente mutate dall'articolo 3 della direttiva 2020/1828/UE, e al comma 2 definisce l'ambito di applicazione del titolo II.1, individuato nelle azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti. Per professionista si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Quanto alla definizione di consumatore, il comma 1, lettera a) rinvia alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice, vale a dire la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. I commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, che l'azione rappresentativa possa essere promossa anche se le violazioni sono cessate e che la cessazione delle violazioni non determini la cessazione della materia del contendere.

Dà conto successivamente dell'articolo 140-quater, che prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti in apposito elenco. Dopo aver rammentato che l'articolo 137 del Codice del consumo istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, sottolinea che l'articolo 3, n. 6, del regolamento (UE) 2017/2394 fa riferimento a qualsiasi autorità pubblica, a livello nazionale, regionale e locale, designata da uno Stato membro come responsabile delle norme dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori. Tale riferimento si ricollega all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva, che prevede la facoltà per gli Stati membri di designare enti pubblici quali enti legittimati a intentare le azioni rappresentative. L'articolo 140-quinquies concerne infatti gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere, istituendo una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta, con determinati requisiti. Le modalità con le quali è assicurata la pubblicità della sezione speciale nonché le procedure per l'iscrizione sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. La *ratio* dell'istituzione di tale sezione speciale, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, risiede nella coincidenza solo parziale dei requisiti previsti dall'articolo 137 del Codice del consumo e di quelli previsti dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto in commento ogni rinvio all'elenco di cui all'articolo 137, effettuato da norme di rango primario o secondario, si intende esteso alla sezione speciale solo se espressamente previsto.

Illustra altresì l'articolo 140-sexies, che disciplina la comunicazione alla Commissione europea, da parte del Ministero delle imprese e del

made in Italy, dell'elenco degli enti legittimati, la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Ministero e l'attività di verifica e monitoraggio della sussistenza e della permanenza dei requisiti da parte del Ministero medesimo.

Osserva inoltre che, in base all'articolo 140-*septies*, le azioni rappresentative possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi, ferme restando le norme in materia di diritto internazionale privato. L'azione può essere promossa congiuntamente da enti legittimati di diversi Stati membri, dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente (cosiddetto «tribunale delle imprese»).

Fa presente poi che l'articolo 140-*octies* concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere: la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui all'allegato II-*septies*; la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica. L'ente legittimato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo del professionista né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori. Gli enti legittimati possono richiedere l'adozione di provvedimenti provvisori i quali perdono efficacia nel caso di inammissibilità o rigetto, anche non definitivi, della domanda principale. L'azione rappresentativa può essere proposta solo decorsi quindici giorni dalla richiesta di cessazione del comportamento lesivo, rivolta dagli enti legittimati al professionista.

In relazione all'articolo 140-*novies*, segnala la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati, ossia misure volte a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.

Menziona inoltre l'articolo 140-*decies* sugli accordi di natura transattiva e conciliativa, l'articolo 140-*undecies* sulla disponibilità delle informazioni relative alle azioni rappresentative intentate, l'articolo 140-*duodecies*, sulla interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili con l'azione rappresentativa, nonché l'articolo 140-*quaterdecies* sul contributo unificato.

Dopo aver accennato agli articoli da 2 a 5 dello schema di decreto, descrive i contenuti dell'allegato A che introduce l'allegato II-*septies* nel Codice del consumo, recante l'elenco delle disposizioni dell'Unione europea la cui violazione comporta l'esperibilità delle azioni rappresentative. A titolo esemplificativo, fa presente che si tratta di disposizioni concernenti: danno da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati perso-

nali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio; fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità. In ultima analisi, rileva che all'adeguamento dell'allegato si procede con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente DE CARLO fa presente che lo schema di osservazioni sarà messo in votazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (n. 9)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente DE CARLO ricorda che è aperta la discussione generale e che il termine per l'espressione del parere è il 19 gennaio; rammenta altresì che sono in corso le audizioni dei soggetti segnalati dai Gruppi e avverte infine che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente DE CARLO, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 391

(al testo del decreto-legge)

G/391/1/9

Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (A.S. 391),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. Tali disposizioni prevedono un forte intervento dello Stato in materia di libertà commerciale delle imprese;

considerato che:

nonostante l'intervento si renda necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'Unione europea a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio, i meccanismi di azionamento dell'istituto dell'amministrazione temporanea, in particolar modo l'avvio d'ufficio previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge, dispongono un forte potere discrezionale da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che deve necessariamente rispettare la normativa europea in materia di libera concorrenza e aiuti di stato;

in particolare, l'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità di azionare strumenti di sostegno e risorse a favore delle imprese che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, l'articolo 1, comma 5, prevede la possibilità da parte del commissario che subentra alla gestione di avvalersi di società a controllo o a partecipazione pubblica;

rilevato che:

la 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio), esaminato il disegno di legge in esame e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso un parere non ostativo sul provvedimento dopo avere preso atto che:

a) il riferimento all'attivazione delle misure a sostegno e tutela delle imprese di cui all'articolo 1 è da intendersi come relativo ad interventi e risorse già esistenti, senza previsione di ulteriori interventi legislativi;

b) in relazione al comma 2 dell'articolo 1, le misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal medesimo comma sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo;

c) in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica;

d) gli oneri relativi al compenso del commissario e l'intera amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4, ultimo periodo;

impegna il Governo:

ad assicurare, al fine di escludere sanzioni, che l'applicazione di ciascuna misura richiamata in premessa sia compatibile con il diritto europeo in materia di aiuti di stato, e che i connessi interventi siano interamente realizzati nell'ambito di strumenti di sostegno e risorse già esistenti e disponibili, relativi a somme già stanziata a legislazione vigente;

ad assicurare che l'eventuale avvalimento di società a controllo o a partecipazione pubblica operante di cui di cui all'articolo 1, comma 5, non determini effetti negativi sui dividendi che le società a controllo o a partecipazione pubblica versano all'ente pubblico azionista.

G/391/2/9

NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (AS 391),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power»). Tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa depositi e prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

i contratti di sviluppo costituiscono uno strumento di politica industriale finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011. L'articolo 43 ha affidato a Invitalia S.p.A. le funzioni di gestione dell'intervento;

considerato che:

in Italia, circa 695.000 imprese, dal 17 marzo 2020 ad inizio 2022, hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 27 miliardi di euro. Il 65 per cento di tali attività è localizzata nel Mezzogiorno. Circa 450.000 imprese del Sud sono dovute ricorrere a dei finanziamenti per poter continuare a produrre. Tali prestiti si sono resi necessari per poter far fronte agli impegni assunti in tempi di pandemia. Tutte le predette imprese adesso sono obbligate a restituire soldi che non hanno, avendo bilanci in rosso;

a causa dell'insorgenza di problemi finanziari e del mancato pagamento rateale, numerose società, già ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, ai sensi del quale sono stati concessi contributi a fondo perduto e mutui agevolati da Invitalia, hanno sottoscritto atti di rinegoziazione del debito;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui

agevolati. In particolare, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative. I benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero; Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia dai soggetti richiedenti;

in particolare, la disposizione specifica che per debito si deve intendere, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale;

l'interpretazione data da Invitalia del disposto in riferimento ad alcuni situazioni aziendali, invece, è orientata a prevedere che gli interessi di mora entrino a far parte della somma capitale e, come tale, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere: si tratta di un'interpretazione avente effetti estremamente penalizzanti per le aziende in crisi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di tutelare concretamente le aziende in crisi, specie quelle del Mezzogiorno del Paese duramente provate dalle congiunture economiche avverse, così da garantirne la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

ad adottare misure volte a prevedere, in particolare, che, in caso di restituzione di mutui agevolati, gli interessi di mora non entrino a far parte della somma capitale e, come tali, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere.

Art. 1.**1.1**

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole: «le imprese» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

1.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere le parole: «con ogni mezzo» e dopo le parole: «a rischio» inserire le seguenti: «la tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia dell'ecosistema,»;*

2) *sopprimere il comma 2;*

3) *al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di discontinuità produttiva».*

1.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con ogni mezzo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto della normativa ambientale e garantendo la tutela della salute e della sicurezza pubblica.».

1.4

Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con ogni mezzo,».

1.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: «con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché» con le seguenti: «, nel pieno rispetto della

normativa ambientale, della tutela della salute e della sicurezza pubblica, la sicurezza degli approvvigionamenti e».

1.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «con ogni mezzo» con le seguenti: «nel pieno rispetto delle norme ambientali, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano l'esercizio dei relativi impianti».

1.7

LOREFICE, NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché il mantenimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli impianti e delle reti, assicurando altresì il rispetto della vigente normativa in materia ambientale e a tutela della salute in ambito nazionale e dell'Unione europea».

1.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «che possono mettere a rischio la continuità produttiva» aggiungere le seguenti: «, i livelli occupazionali».

1.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione e delle altre disposizioni autorizzative volte a garantire la tutela dell'ambiente e della salute.».

1.10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al presente articolo, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa di cui al comma 1 che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione degli idrocarburi o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere da questa notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

1-ter. In esito alla valutazione cui al comma 1-bis, qualora sussista il rischio che l'impresa dia luogo ad una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, nonché al mantenimento, alla sicurezza e all'operatività delle reti e degli impianti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di cui al comma 1-bis riguardanti gli impianti di cui al comma 1.».

1.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 2, sopprimere le parole: «Fino al 30 giugno 2023» e dopo le parole: «ove vengano in rilievo» aggiungere le seguenti: «, ai sensi del comma 1,».

1.12

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 2, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2023» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023» e dopo le parole: «ove vengano in rilievo» aggiungere le seguenti: «, ai sensi del comma 1,».

1.13

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

1.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 3, sostituire le parole: «può altresì richiedere» con le seguenti: «richiede, con apposita istanza indirizzata» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «In caso di mancata richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea, a tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.».

1.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 4, sostituire le parole: «prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi» con le seguenti: «prorogabile per il tempo necessario a garantire la tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1.».

1.16

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo, comunque, il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea».

1.17

Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «L'amministrazione temporanea è altresì condotta nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria e assicura il conseguimento».

mento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

1.18

TURCO

Al comma 4, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti ecosostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.».

1.19

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «i costi della gestione temporanea» inserire le seguenti: «, ivi inclusi gli oneri relativi al compenso del commissario di cui al presente comma.».

1.20

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «made in Italy», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;*

b) *dopo la parola: «concorrenza» inserire le seguenti: «, nonché del Sistema nazionale delle agenzie ambientali»;*

c) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Non può essere nominato commissario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professio-*

nale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione dell'impresa. Il commissario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.»;

d) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il commissario di cui al comma 5 provvede all'amministrazione temporanea dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il commissario assicura, altresì, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica, nonché l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento ambientale degli impianti e degli stabilimenti di interesse strategico nazionale eventualmente ricadenti nell'ambito di operatività dell'impresa.».

1.21

Barbara FLORIDIA, NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 5, dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

1.22

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 5, dopo le parole: «che può avvalersi» aggiungere le seguenti: «a condizioni di mercato.».

1.23

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di ogni deroga alla normativa ambientale e sanitaria.».

1.24

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Il commissario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.».

1.25

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio dell'amministrazione temporanea non sono ammesse deroghe alla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.».

1.26

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I *curricula* dei commissari nominati ai sensi del presente articolo sono resi pubblici nel sito *web* del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché mediante *link* nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati.».

1.27

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 6, dopo le parole: «nell'approvvigionamento energetico,» *aggiungere le seguenti:* «di mancata comunicazione di cui al comma 3, nonché di richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4,» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «Con il medesimo decreto è nominato il commissario che può avvalersi

anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.».

1.28

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 6, dopo le parole: «l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea» inserire le seguenti: «delle imprese di cui al comma 2, individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,».

1.29

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 6, dopo le parole: «amministrazione temporanea» inserire le seguenti: «di cui al comma 4».

1.30

AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SILVESTRONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, nelle more della realizzazione degli interventi finalizzati al rispetto degli obblighi di legge in materia ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la prosecuzione dell'esercizio delle attività degli stabilimenti, degli impianti e delle infrastrutture che operano nel settore della raffinazione di idrocarburi di cui al comma 1, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 36 mesi, a condizione che venga assicurata, tramite il commissario di cui al comma 6-quater, la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili.

6-ter. I provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria per inadeguatezza degli impianti di smaltimento dei reflui industriali, presenti nell'area nel cui ambito operano gli stabilimenti, gli impianti e le infrastrutture del settore della raffinazione di idrocarburi di cui al comma 1, non impediscono, nel corso del periodo di tempo determinato, l'esercizio dell'attività di impresa.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilito il termine di prosecuzione dell'attività d'impresa e, di intesa con il Presidente della Regione interessata, viene nominato un commissario straordinario per l'amministrazione degli stabilimenti, degli impianti e delle infrastrutture, anche se oggetto di sequestro giudiziario, e per l'individuazione degli interventi necessari all'adeguamento alle norme di tutela ambientale e delle risorse necessarie.

6-quinquies. Per l'esecuzione degli interventi, il commissario straordinario è abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.».

1.31

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Nei due anni successivi all'esercizio dell'amministrazione temporanea ovvero nei quattro anni successivi in caso di proroga di cui al comma 4, primo periodo, le imprese di cui al comma 2 sono ammesse a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi di innovazione, limitatamente a progetti di investimento funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).».

1.32

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ragione della tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi, trasmette tempestivamente e per estratto alle competenti Commissioni parlamentari gli atti pervenuti e i provvedimenti adottati in applicazione del presente arti-

colo e riferisce, con cadenza semestrale, sugli esiti dell'amministrazione temporanea.».

1.33

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto dei parametri ambientali e sanitari previsti dalla normativa vigente, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.».

1.34

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.».

1.0.1

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempite, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni

necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Re-power EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e nel concerto con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subap-

palto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.».

1.0.2

BEVILACQUA, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico e di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali in servizio di salvaguardia, all'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."».

Art. 2.

2.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Sopprimere il comma 1.

2.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «su istanza dell'impresa notificante» aggiungere le seguenti: «o degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.».

2.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con priorità».

2.5

TURCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti ecosostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.».

2.6

TURCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate, altresì, alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda, ai fini della continuazione dell'attività produttiva, la ricon-

versione industriale, attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con energia prodotta da fonti rinnovabili e ad idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali.

1-ter. Il piano di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

"b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA)".

1-quater. La VIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).

1-quinques. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"1) 2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS.

2) 2-ter. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: 'domande ricevute,' sono inserite le seguenti: 'integrate dalla VIAS,'"».

2.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Sopprimere il comma 2.

2.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: «su istanza dell'impresa notificante» aggiungere le seguenti: «o degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.».

2.10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «con priorità».

2.11

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2021 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno, si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

2.12

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «prioritario».

2.13

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

2.14

ANCOROTTI, MAFFONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2021 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

2.15

TURCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture nel settore della siderurgia.».

2.16

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Sopprimere il comma 4.

Art. 4.**4.1**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 10 gennaio 2023

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15)

(Parere al Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore ZULLO (*FdI*) ricapitola preliminarmente la disciplina di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, recata dalla legge di delegazione europea 2021.

Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, illustra innanzitutto l'articolo 1, che definisce l'obiettivo della protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo, quindi l'articolo 2, recante le definizioni rilevanti, e l'articolo 3, volto a individuare l'ambito di applicazione del provvedimento.

Dopo aver dato conto dei requisiti per la salubrità delle acque previsti dagli articoli 4 e 5, si sofferma sull'articolo 6, volto all'adozione di un approccio basato sul rischio, al fine di garantire la sicurezza delle acque e l'accesso universale ed equo all'acqua.

Successivamente rende noti i contenuti dell'articolo 7, riguardante la valutazione e la gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo, dell'articolo 8, finalizzato a imporre l'adozione dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nei sistemi di fornitura idro-potabili, nonché dell'articolo 9, relativo alla valutazione e alla gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate nell'Allegato VIII.

Segnalato l'articolo 10, concernente i requisiti minimi di igiene per i materiali destinati a essere utilizzati in impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, rileva che l'articolo 11 dispone in ordine ai requisiti dei reagenti chimici e ai materiali filtranti da impiegare nel trattamento delle acque.

Successivamente, riferisce in merito all'articolo 12, teso a regolamentare i controlli di verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano, e agli articoli 13 e 14, riguardanti rispettivamente i controlli svolti dalle aziende sanitarie locali e quelli svolti dai gestori idro-potabili, mentre il successivo articolo 15 disciplina i provvedimenti correttivi e le limitazioni d'uso.

Illustra poi l'articolo 16, relativo alla concessione di deroghe, da parte di regioni o province autonome, rispetto ai valori di parametro fissati nell'Allegato I, Parte B.

Passa quindi all'articolo 17, il quale definisce le modalità di intervento volte a migliorare l'accesso equo a quantità adeguate di acqua potabile, e al successivo articolo 18, recante obblighi per i gestori idro-potabili in materia di informazioni agli utenti su produzione, gestione e qualità.

Dà conto, per quanto riguarda l'articolo 19, delle disposizioni per l'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSia) e del sistema AnTeA, Anagrafe territoriale dinamica delle Acque potabili.

Riferito che per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio (PSA) l'articolo 20 dispone in merito all'istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua, nonché in ordine alle modalità di revisione e modifica degli Allegati III e I, Parte B, di cui all'articolo 21, segnala che l'articolo 22 reca la clausola di salvezza delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Illustra quindi l'articolo 23, volto a definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, quindi gli articoli 24, 25 e 26, recanti rispettivamente norme transitorie, l'abrogazione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e la clausola di invarianza finanziaria.

Segnalata la possibilità di un'interlocuzione con una rappresentanza delle imprese del settore relativamente allo schema di decreto legislativo in esame, il presidente ZAFFINI sollecita la Commissione in merito all'opportunità di procedere a un breve ciclo di audizioni.

Il senatore MAZZELLA (M5S) suggerisce l'audizione dei rappresentanti dei medici dell'ambiente.

Il presidente ZAFFINI invita quindi i Gruppi a far pervenire la proposta di un ulteriore soggetto da audire, in modo da procedere in tempi rapidi alla programmazione delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Considerato l'andamento dei lavori, il PRESIDENTE comunica che domani, mercoledì 11 gennaio, la Commissione, già convocata alle ore 8,45, tornerà a riunirsi alle ore 12,30, mentre la seduta già convocata alle ore 13 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 10 gennaio 2023

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo MANTOVANO.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e i deputati Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Giovanni DONZELLI (*FdI*), ai quali risponde Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,15.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO ISPETTIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS) PER L'ANNO 2023
(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dà la parola all'onorevole Donzelli, relatore sul documento all'ordine del giorno.

Giovanni DONZELLI, *relatore*, svolge una relazione sul Piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2023.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

Plenaria

(3^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*).

La seduta termina alle ore 16,40.

